



Trento, 2 aprile 2014  
prot. n. 877 Cons. reg.

Ai Consiglieri regionali  
Riccardo Dello Sbarba  
Brigitte Foppa  
Hans Heiss

SEDE

Oggetto: risposta all'interrogazione n. 23/XV.

Con riferimento all'interrogazione n. 23/XV dal titolo " Fondo Family: 50 milioni per famiglie ed economia locale. Come funziona e quali rischi?" si comunica quanto segue:

Risposta al quesito n. 1:

Le quote di "classe A" investite nel Fondo Family che sono intestate al Consiglio regionale non sono dirette, allo stato attuale, a finanziare interventi del pacchetto famiglia della Regione ed investimenti per l'economia locale.

Risposta al quesito n. 2:

Per il finanziamento degli interventi del pacchetto famiglia della Regione e per gli investimenti nell'economia locale non si utilizzano, al momento attuale, i proventi della gestione dei 50 milioni. Tale finanziamento è stato consentito anche a seguito delle minori assegnazioni di fondi al consiglio regionale per l'anno in corso e per i successivi, per la copertura dei quali il consiglio utilizzerà le risorse accantonate nel fondo family. I 50 milioni, più precisamente 50.121.000,00 euro che costituiscono il patrimonio iniziale del Fondo Family di proprietà del Consiglio regionale costituiscono le quote di classe "A" di detto Fondo. Lo scopo del Fondo Family che è un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati è di "investire e gestire e incrementare il valore del patrimonio del Fondo al fine di ripartire tra i partecipanti il risultato derivante dallo smobilizzo degli investimenti in occasione dei rimborsi parziali e del rimborso della quota spettante prevista dall'art. 20" (art. 7 del regolamento del fondo family).

Risposta al quesito n. 3:

Allo stato attuale i "50 milioni" che costituiscono una percentuale del patrimonio del fondo non hanno una "missione" specifica se non quella di essere utilizzati per il finanziamento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi e seguono le regole dello specifico fondo nel quale sono stati investiti.

Risposta al quesito n. 4:

Il fondo che ha natura di fondo chiuso non ha alcuna garanzia di un risultato minimo di gestione positivo in quanto lo stesso per le caratteristiche degli strumenti finanziari dove possono essere investite le disponibilità segue le dinamiche caratteristiche degli investimenti nel "libero mercato" al quale appartiene. Per inciso come si evince all'art. 8 del regolamento del fondo che prevede un fattore di rischio assai limitato nella gestione delle risorse presumibilmente i risultati delle gestioni saranno positivi nel tempo pur con percentuali ridotte.

Risposta al quesito n. 5:

Quale conseguenza di quanto specificato nella risposta al quesito n. 2 non esiste alcun piano finanziario per l'utilizzo dei "50 milioni" a favore delle famiglie e dell'economia locale.

Risposta al quesito n. 6:

La società Pensplan Invest gestisce le somme in questione essendosi aggiudicata un appalto. In allegato si invia il relativo contratto ed il bando di gara.

Risposta al quesito n. 7:

Tra le quote di classe A e quelle di classe B sussiste una garanzia come prevista dall'art. 17, punto 5, lettera ii) del regolamento di gestione del Fondo Family ultimo capoverso che testualmente recita:

*"a partire dalla data di approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo relativo all'esercizio 2018 e fino alla data di approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo relativo all'esercizio 2021, la SGR dispone, con frequenza annuale, Rimborsi Parziali a favore dei Partecipanti titolari di Quote di Classe B per un importo complessivo annuo pari al 25% del valore nominale delle Quote di Classe B in circolazione. In caso di rendimento positivo del Fondo, l'eccedenza rispetto al valore nominale viene corrisposta ai Partecipanti titolari di Quote di Classe B in occasione del Rimborso Parziale disposto alla data di*


*approvazione della chiusura dell'esercizio 2021; in caso di rendimento negativo del Fondo, la differenza rispetto al valore nominale oggetto di Rimborso Parziale a favore dei Partecipanti titolari di Quote di Classe B è a carico dei Partecipanti titolari di Quote di Classe A".*

Risposta al quesito n. 8:

Presumibilmente, stante la natura degli investimenti, che il fondo family effettua che possono essere sinteticamente individuati con la dizione "basso rischio" difficilmente la gestione avrà un risultato negativo, conseguentemente in considerazione della natura e tipologia degli investimenti anche i risultati positivi saranno consequenziali al profilo di rischio predefinito. In considerazione di quanto sopra non esiste alcun piano strategico nel caso la gestione possa dare risultati negativi.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
- Diego Moltrè -







Trient, 2. April 2014  
Prot. Nr. 877 RegRat

An die Regionalratsabgeordneten  
Riccardo Dello Sbarba  
Brigitte Foppa  
Hans Heiss

---

Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 23/XV.

Bezug nehmend auf die Anfrage Nr. 23/XV mit dem Titel "Family Fonds: 50 Millionen für die Familien und die lokale Wirtschaft. Wie funktioniert das und mit welchen Gefahren?" möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Antwort auf die Frage Nr. 1:

Die im Family Fonds investierten Anteile der "Klasse A", die auf den Namen des Regionalrates lauten, sind derzeit nicht für die Finanzierung von Maßnahmen für das Familienpaket und für Investitionen für die lokale Wirtschaft bestimmt.

Antwort auf die Frage Nr. 2:

Für die Finanzierung der Maßnahmen des Familienpaktes der Region und für Investitionen für die lokale Wirtschaft werden derzeit nicht die Erträge der Gebarung der 50 Millionen verwendet. Diese Finanzierung wurde auch infolge der geringeren Zuweisung von Mitteln an den Regionalrat für das laufende und die darauf folgenden Jahre gewährt, so dass für die Deckung derselben der Regionalrat die in den Family Fonds zurückgelegten Mittel verwendet wird. Die 50 Millionen, genauer gesagt 50.121.000,00 Euro, welche das Anfangsvermögen des Family Fonds, der Eigentum des Regionalrates ist, bilden, umfassen die Anteile der „Klasse A“ des genannten Fonds. Die Zielsetzung des Family Fonds, bei dem es sich um einen geschlossenen, qualifizierten Anlegern vorbehaltenen Investmentfonds handelt, ist es „das Fondsvermögens zu investieren, zu verwalten und dessen Wert zu erhöhen mit dem Ziel, das Ergebnis, das sich durch die Freischaltung der Investitionen ergibt, anlässlich der Teilrückzahlungen und der Rückzahlung des laut Artikel 20 zustehenden Anteils unter den Teilnehmern aufzuteilen“ (Art. 7 der Ordnungsbestimmungen des Family Fonds).

Antwort auf die Frage Nr. 3:

Derzeit wird mit den "50 Millionen", welche einen Prozentsatz des Fondsvermögens darstellen, keine spezifische "Mission" verfolgt, wenn nicht die, dass sie für die Finanzierung der Ausgaben zur Auszahlung der Leibrenten verwendet werden und den Regeln des spezifischen Fonds, in den sie investiert worden sind, unterliegen.

Antwort auf die Frage Nr. 4:

Der Fonds, bei dem es sich um einen geschlossenen Fonds handelt, gibt keinerlei Garantie auf ein Mindestergebnis. Dies deshalb, da dieser aufgrund der besonderen Merkmale der Finanzinstrumente, in welche die zur Verfügung stehenden Mittel investiert werden können, den typischen Dynamiken der Investitionen auf dem „freien Markt“, zu dem er gehört, unterliegt. Ich möchte hervorheben, dass – so wie aus Art. 8 der Ordnungsbestimmungen des Fonds hervorgeht – ein sehr geringer Risikofaktor für die Gebarung der Mittel vorgesehen ist, so dass die Gebarungen wahrscheinlich positiv sein werden, wenngleich auch nur in geringem prozentuellen Ausmaß.

Antwort auf die Frage Nr. 5:

Als Folge der in der Antwort zur Frage Nr. 2 angeführten Erläuterungen gibt es keinen Finanzplan für die Verwendung der "50 Millionen" zugunsten der Familien und der heimischen Wirtschaft.

Antwort auf die Frage Nr. 6:

Die Gesellschaft Pensplan Invest verwaltet die genannten Geldmittel, da ihr im Rahmen einer Ausschreibung der entsprechende Zuschlag für den Auftrag erteilt worden ist. Anbei werden der entsprechende Vertrag sowie die Wettbewerbsausschreibung beigelegt.

Antwort auf die Frage Nr. 7:

Für die Anteile der Klasse A und jene der Klasse B besteht die im Artikel 17 Punkt 5 Buchstabe ii) der Ordnungsbestimmungen für die Gebarung des Family Fonds vorgesehene Garantie, der im letzten Absatz Folgendes beinhaltet:

*"Ab dem Zeitpunkt der Genehmigung der Rechnungslegung der Fondsverwaltung für das Jahr 2018 und bis zum Zeitpunkt der Genehmigung*


*der Rechnungslegung der Fondsverwaltung für das Finanzjahr 2021 verfügt die Sparverwaltungsgesellschaft, auf einer jährlichen Basis, Teilrückzahlungen für die Inhaber der Anteile der Klasse B für einen jährlichen Gesamtbetrag von 25 % des Nominalwertes der sich im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse B. Die allfälligen Renditen des Fonds bzw. die Erträge über den Nominalwert werden den Inhabern der Anteile der Klasse B zum Zeitpunkt der Teilrückzahlung, welche am Tag der Genehmigung des Abschlusses des Finanzjahres 2021 verfügt wird, ausbezahlt. Im Fall von Verlusten kommen die Inhaber der Anteile der Klasse A für die Differenz zum Nominalwert, der die Teilrückzahlung zugunsten der Inhaber der Anteile der Klasse B betrifft, auf."*

Antwort auf die Frage Nr. 8:

Angesichts der Natur der Investitionen, die der Fonds tätigt und die zusammenfassend als „Investitionen mit geringem Risiko“ bezeichnet werden können, wird die Gebarung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu negativen Ergebnissen führen. Zugleich werden in Anbetracht der Natur und der Art der Investitionen auch die Ergebnisse positiv und entsprechend der ausgewählten Risikostufe sein. Ausgehend von den dargelegten Erwägungen gibt es keinen Plan für den Fall, dass die Gebarung negative Ergebnisse erbringt.

Mit freundlichen Grüßen.

DER PRÄSIDENT  
- Diego Moltrèr -





CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI DI ISTITUZIONE E GESTIONE  
DEL FONDO FAMILY

TRA

Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige, con sede legale in 38122 Trento, Piazza Dante n. 16, codice fiscale 80013030228, rappresentato dalla Presidente pro tempore Sig.ra ROSA ZELGER THALER nata a Trodena (BZ) il 3 dicembre 1957 e domiciliata per la carica in 39100 Bolzano, Piazza Duomo n. 3, nella sua qualità di legale rappresentante da ora in poi (il "Consiglio Regionale");

E

Pensplan Invest Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni, in breve Pensplan Invest SGR S.p.A., con sede legale in Bolzano, via della Mostra n. 11/13, capitale sociale Euro 9.868.500,00 (novemilioniottocentosessantottomilacinquecento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 02223270212, iscritta al n. 127 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, "Pensplan"), società sottoposta a direzione e coordinamento di Pensplan Centrum S.p.A., , rappresentata dal dott. Stefano Tomazzoni nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della SGR (la "SGR" e unitamente alla Consiglio Regionale le "Parti");

## PREMESSO CHE

- Il Consiglio Regionale, in esecuzione di quanto previsto nell'Art. 19, comma 4° lettera "b" del Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura", ha pubblicato un bando per la selezione, mediante procedura aperta (di seguito, la "Gara"), ai sensi dell'art. 55, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dei contratti pubblici, di seguito, il "Codice"), di una società di gestione del risparmio chiamata ad istituire e gestire un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato "Fondo Family".
- I documenti di Gara prevedono che il Fondo Family abbia natura di fondo riservato a investitori qualificati.
- L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha fatto seguito con proprie delibere al fine di porre in essere gli atti necessari alla indizione della Gara di selezione per il Fondo Family ed agli adempimenti alla stessa

conseguenti.

- La SGR ha partecipato alla predetta Gara risultandone l'aggiudicataria provvisoria.
- Il Consiglio Regionale ha provveduto alle verifiche previste in capo alla stazione appaltante ai sensi del Codice, riscontrando la correttezza e la completezza dei documenti di Gara e quindi ha formalizzato l'aggiudicazione definitiva con delibera n. 362 del 30.10.2013, comunicata alla SGR in data 04.11.2013, prot. n. 2282 Cons.reg.
- La SGR ha provveduto a elaborare la bozza di regolamento di gestione del Fondo Family sulla base dello schema facente parte dei documenti di Gara, a condividere tale bozza con il Consiglio Regionale e ad adottare conseguentemente la versione definitiva, che viene allegata al presente contratto -sub Allegato 1 (di seguito, il "Regolamento di Gestione").
- Mediante il presente contratto le Parti intendono dunque disciplinare - nel rispetto delle vigenti previsioni di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio e di quanto previsto nel Regolamento di Gestione del Fondo- i propri reciproci impegni in relazione alla istituzione, organizzazione, amministrazione e gestione del Fondo Family.
- Considerato quanto previsto nel capitolato facente parte

della documentazione di Gara, la SGR dovrà:

1. istituire il Fondo Family, approvando l'accluso Regolamento di gestione;
2. osservare gli adempimenti necessari presso le competenti autorità di Vigilanza;
3. gestire il Fondo Family sia sotto il profilo amministrativo che finanziario per tutta la durata del medesimo, fatte salve le ipotesi di risoluzione presente Contratto.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### 1 - PREMESSE

##### 1.1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati citati nel corpo del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Mediante il presente contratto il Consiglio Regionale affida alla SGR - che accetta - l'incarico di istituire, organizzare, amministrare e gestire il Fondo Family conformemente a quanto previsto dall'allegato Regolamento di Gestione al quale si rimanda integralmente per ogni dettaglio, nonché ai termini e alle condizioni fissati nei seguenti articoli. Le Parti convengono che qualora una delle disposizioni di seguito indicate risulti confliggente con il Regolamento di Gestione, prevarrà il testo del presente contratto.

#### 3. ATTIVITA' PRELIMINARI E FUNZIONALI ALL'ISTITUZIONE

## DEL FONDO FAMILY

### 3.1 Banca Depositaria

La Banca Depositaria del Fondo Family è individuata nel Regolamento di Gestione.

## 4. ISTITUZIONE, SOTTOSCRIZIONE QUOTE E GESTIONE DEL FONDO FAMILY

### 4.1 Regolamento di Gestione del Fondo Family e istituzione del Fondo Family.

Con la firma del presente contratto la SGR si impegna nei confronti del Consiglio Regionale ad approvare definitivamente il testo del Regolamento di Gestione allegato sub 1 al presente contratto, senza apportare al medesimo variazione alcuna, si impegna inoltre a procedere nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 2013 a:

- (i) completare ogni iniziativa necessaria per consentire l'avvio dell'operatività del Fondo Family;
- (ii) aprire il Primo Periodo di Sottoscrizione, come definito nel Regolamento di Gestione.

Il Consiglio Regionale prende atto che la Commissione di Gestione e la Commissione di Amministrazione (come definite nel Regolamento di Gestione) nonché la commissione *una tantum* per l'istituzione del Fondo Family spettante alla SGR saranno prelevate dal patrimonio del Fondo Family, conformemente a quanto previsto nel Regolamento di Gestione.

### 4.2 Sottoscrizione quote del Fondo Family

Il Consiglio Regionale si impegna a sottoscrivere, nel corso del Primo Periodo di Sottoscrizione, che dovrà essere chiuso entro il 31 dicembre 2013, quote di classe "A" per un importo complessivo almeno pari all'Ammontare Iniziale Minimo del Fondo, come definito nel Regolamento di Gestione. Dette quote potranno essere in seguito cedute, in parte, dal Consiglio Regionale ai Consiglieri Regionali in possesso dei requisiti per acquistare e detenere quote di classe "B" del Fondo Family.

#### 4.3 Gestione del Fondo Family

La SGR si impegna a gestire il Fondo Family nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al Regolamento di Gestione allegato sub 1.

#### 5. GARANZIE

Le Parti si danno atto che la SGR ha consegnato al Consiglio Regionale la garanzia definitiva di cui all'articolo 113 del Codice e ai documenti di Gara, per un importo pari a Euro Euro 1.129.800,00 (Euro unmilionecentoventinovemilaottocento virgola zero zero) Allegato 2 (da ora in poi garanzia). Si rimanda a quanto previsto nell'articolo 123 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene ai reintegri della garanzia.

#### 6. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

## FINANZIARI

La SGR assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche (la "Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari").

La SGR si impegna ad inserire a pena di nullità assoluta in tutti i contratti sottoscritti nella gestione del Fondo Family con propri eventuali subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumano tutti gli obblighi previsti dalla Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

La SGR si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Consiglio Regionale ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di grave inadempimento dell'obbligo di cui alla Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari oggetto del presente Articolo 9, si determineranno le conseguenze di cui al par. 7.1 che segue.

### 7. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si risolve al termine della durata del Fondo Family, come disciplinata nel Regolamento di Gestione, ivi inclusa l'eventuale liquidazione anticipata del Fondo Family.

7.1 Risoluzione del presente contratto da parte del Consiglio

#### Regionale per giusta causa

Qualora la SGR dovesse rendersi gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti del Consiglio Regionale ai sensi del presente contratto, ivi comprese quelle contenute nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla SGR in sede di Gara, il Consiglio Regionale avrà il diritto di risolvere il presente contratto, senza pregiudizio per il risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento.

La SGR riconosce che la violazione degli obblighi di cui alla Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari dalla stessa assunti ai sensi dell'articolo 6 che precede, integra un grave inadempimento e configura pertanto un caso di risoluzione per giusta causa ai sensi del presente par. 7.1.

#### 7.2 Risoluzione del presente contratto da parte della SGR per giusta causa

Qualora il Consiglio Regionale dovesse rendersi gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti della SGR, quest'ultima avrà il diritto di risolvere il presente contratto, senza pregiudizio per il risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento. In tale caso, la SGR si obbliga a continuare la gestione del Fondo Family, nel rispetto e alle condizioni di cui al Regolamento di Gestione, per un periodo massimo di mesi 6, entro il quale il Consiglio Regionale dovrà individuare una società di gestione del risparmio a cui affidare la gestione del Fondo Family.

## 8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

### 8.1 Dichiarazioni del Consiglio Regionale

#### 8.1.1 Il Consiglio Regionale dichiara alla SGR:

che la conclusione e l'esecuzione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste sono state debitamente approvate e non violano alcuna previsione normativa applicabile al Consiglio Regionale non richiedono alcuna ulteriore autorizzazione da parte delle competenti autorità.

Il Consiglio Regionale riconosce che la SGR ha fatto e farà legittimo affidamento sulla veridicità ed il rispetto di tali dichiarazioni e che pertanto tali dichiarazioni sono essenziali ai sensi del presente contratto.

### 8.2 Dichiarazioni della SGR

#### 8.2.1 La SGR dichiara al Consiglio Regionale:

- (i) di essere una società di capitali validamente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana;
- (ii) di essere stata debitamente autorizzata dalla Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio e di essere iscritta al n. 127 dell' albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia;
- (iii) di essere in possesso di tutti i poteri e la capacità, nonché di ogni necessaria autorizzazione richiesta ai sensi della normativa alla stessa applicabile in ragione della propria natura giuridica e della propria attività;
- (iv) che per quanto noto a quest'ultima, alla data del presente

contratto non esiste alcuna circostanza che:

- porti a ritenere che l'autorizzazione di cui al punto (ii) che precede possa essere revocata;
- possa incidere negativamente sulla capacità della SGR di istituire e gestire il Fondo Family;

(v) che la conclusione del presente contratto e l'assunzione delle obbligazioni ivi previste sono state debitamente approvate e non violano le previsioni del proprio statuto né della normativa applicabile alla SGR e non richiedono alcuna ulteriore autorizzazione da parte delle competenti Autorità di vigilanza.

8.2.2 La SGR riconosce che il Consiglio Regionale ha fatto e farà legittimo affidamento sulla veridicità ed il rispetto delle dichiarazioni della SGR di cui al precedente paragrafo 8.2.1 nella sottoscrizione del presente contratto e che pertanto tali dichiarazioni sono essenziali ai sensi del contratto.

## 9. DISPOSIZIONI VARIE

### 9.1 Unicità del contratto

Il presente contratto ed i relativi allegati costituiscono il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti in relazione alle materie che formano oggetto del medesimo e sostituiscono qualsiasi altro accordo o intesa precedentemente intervenuti fra le Parti con riferimento all'oggetto stesso.

### 9.2 COMUNICAZIONI

Salva diversa disposizione del presente contratto, qualsiasi comunicazione o avviso la cui effettuazione è richiesta o

consentita dal presente contratto, deve essere effettuata per iscritto unicamente a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

(i) se al Consiglio Regionale:

[consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it](mailto:consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it)

all'attenzione del Presidente del Consiglio Regionale

(ii) se alla SGR :

[pensplaninvestsgr.pec@actaliscertymail.it](mailto:pensplaninvestsgr.pec@actaliscertymail.it)

all'attenzione del Direttore Generale

Ogni comunicazione tra le Parti, indirizzata in conformità al presente articolo, si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario, eventuali comunicazioni che prevedano per legge esclusivamente la notifica cartacea, dovranno avvenire agli indirizzi citati nelle premesse del presente contratto. Sarà onere della Parte che ha interesse a far valere l'avvenuta comunicazione, di dare prova del ricevimento della medesima da parte del destinatario.

### 10.3 MODIFICAZIONI

Il presente contratto potrà essere modificato o integrato solo per iscritto e con il consenso di tutte le Parti.

### 10.4 INVALIDITÀ PARZIALE

Nel caso una o più delle pattuizioni contenute nel presente contratto risultassero invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno

essere sostituite in modo tale da mantenere inalterato il contenuto economico del presente contratto e da pervenire nella misura massima possibile, alla realizzazione delle relative finalità.

#### 10.5 ULTERIORI ADEMPIMENTI

Le Parti convengono di sottoscrivere e consegnare tutti gli ulteriori strumenti negoziali e documenti e di fare quant'altro sia ulteriormente necessario per dare piena esecuzione alle obbligazioni disciplinate nel contratto conformemente agli intenti perseguiti dalle Parti attraverso il medesimo.

#### 10.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Parti si danno atto che, nell'ambito delle attività previste dal contratto verranno trasmesse tra di esse, in forma verbale e/o scritta, informazioni aventi natura riservata relative a ciascuna Parte (le "Informazioni Riservate"). Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Riservate dell'altra Parte ai soli fini del presente contratto e a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi se non previo consenso scritto dell'altra Parte, fatta eccezione per eventuali richieste di informazioni da parte delle competenti Autorità.

Gli obblighi di confidenzialità sopravvivranno alla risoluzione, all'annullamento o, in ogni caso, alla rescissione del presente contratto per un periodo di due anni a far data dal verificarsi di uno dei predetti eventi.

#### 14. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

#### 14.1 Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

#### 14.2 CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Trento. Restano ferme le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di composizione stragiudiziale delle controversie, obbligatoria o facoltativa.

Trento, li 26 novembre 2013

PER IL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

La Presidente

- Rosa Zelger Thaler -

PER PENSPLAN INVEST SGR SPA

Il Presidente

- Stefano Tomazzoni -

Allegati:

Allegato 1: Regolamento Fondo Family

Allegato 2: Fideiussione

*FONDO FAMILY*  
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO  
MOBILIARE DI TIPO CHIUSO  
RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI

REGOLAMENTO DI GESTIONE

*Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di PensPlan Invest SGR S.p.A.*

*Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. b-bis) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni il presente regolamento di gestione e le eventuali modifiche ad esso apportate non devono essere sottoposte all'approvazione della Banca d'Italia.*

|  |    |
|--|----|
| SEZIONE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA.....  | 3  |
| ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE DEL FONDO E DEFINIZIONI.....   | 3  |
| ARTICOLO 2 – FORMA E PATRIMONIO DEL FONDO .....  | 4  |
| ARTICOLO 3 – DURATA DEL FONDO .....  | 5  |
| ARTICOLO 4 – SOCIETÀ DI GESTIONE .....   | 6  |
| ARTICOLO 5 – BANCA DEPOSITARIA .....   | 6  |
| ARTICOLO 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO. CALCOLO E<br>COMUNICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA ..... | 7  |
| SEZIONE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO .....  | 9  |
| ARTICOLO 7 – SCOPO DEL FONDO E LIMITI PRUDENZIALI .....  | 9  |
| ARTICOLO 8 – OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO.....   | 9  |
| ARTICOLO 9 – FATTORI DI RISCHIO E ORIZZONTE TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO. ....  | 12 |
| ARTICOLO 10 – LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....   | 13 |
| ARTICOLO 11 – PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL FONDO.....   | 13 |
| ARTICOLO 12 – REGIME DELLE SPESE .....   | 13 |
| SEZIONE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO .....   | 17 |
| ARTICOLO 13 – GOVERNANCE.....  | 17 |
| ARTICOLO 14 – SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE .....   | 23 |
| ARTICOLO 15 – PARTECIPAZIONE AL FONDO.....   | 25 |
| ARTICOLO 16 – SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE .....   | 26 |
| ARTICOLO 17 – RIMBORSI PARZIALI PRO QUOTA.....   | 26 |
| ARTICOLO 18 – QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE .....  | 31 |
| ARTICOLO 19 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....   | 32 |
| ARTICOLO 20 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO.....  | 33 |
| ARTICOLO 21 – SCRITTURE CONTABILI .....  | 36 |
| ARTICOLO 22 – REVISIONE LEGALE.....  | 36 |
| ARTICOLO 23 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI.....  | 36 |
| ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE .....  | 37 |

## SEZIONE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA

### *Articolo 1 – Istituzione, denominazione del Fondo e definizioni*

- 1.1 PensPlan Invest SGR S.p.A. (la "SGR" o anche la "Società di Gestione"), aggiudicataria della gara pubblica indetta con il Bando dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige, ha istituito il fondo denominato "Fondo FAMILY - fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori qualificati" (il "Fondo").
- 1.2 La partecipazione al Fondo è disciplinata dal presente regolamento di gestione (il "Regolamento") e l'acquisto, a qualsiasi titolo, delle quote del Fondo (le "Quote") è riservato ai soggetti indicati al successivo paragrafo 2.5 che siano in possesso dei requisiti per essere considerati investitori qualificati (gli "Investitori Qualificati" ovvero i "Partecipanti" ovvero i "Sottoscrittori") ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 24 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche e integrazioni.
- 1.3 Oltre alle definizioni altrove contenute nel Regolamento, i termini e le locuzioni utilizzati nel Regolamento hanno il significato di seguito indicato:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| "Bando":                         | il bando della gara di appalto per l'affidamento a una società di gestione del risparmio dei servizi finanziari concernenti l'istituzione e la gestione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato "Fondo Family" indetta con deliberazione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige n.348 di data 28 agosto 2013 (CIG 5300729BF0) in esecuzione di quanto previsto nell'art. 19, comma 4, lett. b), del Testo Unificato della Legge Regionale (come di seguito definita). |
| "Codice dei Contratti Pubblici": | il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni recante il " <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i> ".  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| "Consiglieri Regionali": | Consiglieri Regionali della Regione Trentino Alto Adige che risultino beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 19 della Legge Regionale (come di seguito definita) nonché Consiglieri Regionali eletti per la prima volta nella XIV legislatura che vogliano accedere al Fondo su base volontaria.   |
| "Contratto":             | il contratto di appalto stipulato tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige e la SGR in seguito all'aggiudicazione della gara pubblica oggetto del Bando.  |
| "Duration"               | vita finanziaria media di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle scadenze dei flussi di cassa (c.d. <i>cash flows</i> ) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essi corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse. |
| "Giorno Lavorativo":     | ogni giorno che non sia un sabato, una domenica o altro giorno considerato non lavorativo dalle banche in Milano.  |
| Legge Regionale          | Testo Unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n.2 e successive modifiche e integrazioni recante "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".   |
| OICR Collegati           | OICR promossi e/o gestiti dalla stessa SGR o da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.   |

## *Articolo 2 – Forma e patrimonio del Fondo*

2.1 Il Fondo ha forma chiusa; pertanto il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene alla scadenza del termine di durata del Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 in tema di rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti (i

"Rimborsi Parziali") e dall'articolo 20 in tema di liquidazione anticipata del Fondo (la "Liquidazione Anticipata").

- 2.2 Il patrimonio iniziale minimo del Fondo alla data di chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione ovvero, se antecedente, alla data del Primo Closing, come definiti al paragrafo 16.2, è pari a Euro 70.000.000,00= (settantamiloni/00) (l' "Ammontare Iniziale Minimo del Fondo"). L'ammontare massimo del Fondo è pari a Euro 140.000.000,00= (centoquarantamiloni/00) (l' "Ammontare Massimo del Fondo"). L'Ammontare Iniziale Minimo del Fondo e l'Ammontare Massimo del Fondo sono determinati sulla base degli impegni relativi ai versamenti di denaro e/o di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o di parti di OICR aperti conformi alla politica di investimento (i "Versamenti") assunti dai Sottoscrittori con la sottoscrizione delle Quote; secondo quanto previsto dall'articolo 16.
- 2.3 Non appena determinato, il patrimonio iniziale del Fondo è tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia e ai Partecipanti mediante un supplemento che costituisce parte integrante del Regolamento.
- 2.4 Le Quote sono distinte in Quote di classe A (le "Quote di Classe A") e Quote di classe B (le "Quote di Classe B") che, in conformità alle previsioni del Regolamento, attribuiscono diversi diritti patrimoniali ed amministrativi ai titolari delle stesse. Il valore delle Quote di Classe B in circolazione non può mai eccedere il 49% (quarantanove per cento) dell'ammontare del patrimonio del Fondo.
- 2.5 Le Quote di Classe A possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dal Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige; le Quote di Classe B possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da Consiglieri Regionali, salvo il caso di successione *mortis causa*. In caso di cessione di Quote di Classe A a un Consigliere Regionale le stesse sono automaticamente convertite in Quote di Classe B.

### *Articolo 3 – Durata del Fondo*

- 3.1 La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di Liquidazione Anticipata, in 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione ovvero, se antecedente, dalla data del Primo Closing, come definiti al paragrafo 16.2, con scadenza il 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno.

#### *Articolo 4 – Società di Gestione*

- 4.1 La società di gestione del Fondo è PensPlan Invest SGR S.p.A., con sede in Bolzano, via della Mostra n. 11/13, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano con il numero 02223270212, coincidente con il codice fiscale e la partita IVA. La SGR è iscritta al n. 127 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF").
- 4.2 Il sito internet della SGR è [www.pensplan-invest.com](http://www.pensplan-invest.com) (il "Sito Internet").

#### *Articolo 5 – Banca Depositaria*

- 5.1 Société Générale Securities Services, con sede legale in Milano – 20159 – Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 03126570013 coincidente con il codice fiscale e la partita IVA, è la banca depositaria del Fondo (la "Banca Depositaria"). La Banca Depositaria è iscritta al n. 5244.9 (numero matricole) e al n. 10636.9 (numero di codice meccanografico) dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il sito internet della Banca Depositaria è [www.securities-services.societegenerale.com](http://www.securities-services.societegenerale.com).
- 5.2 I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria, le modalità di scambio dei flussi informativi tra le stesse nonché le responsabilità connesse con la custodia del patrimonio del Fondo. La Banca Depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni, agisce in modo indipendente e nell'interesse dei Partecipanti e deve assicurare che l'incarico di depositaria sia svolto secondo modalità adeguate, anche attraverso la verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti dalla disciplina di vigilanza. A tal fine la Banca Depositaria adotta tutte le misure necessarie affinché la propria struttura sia in grado nel continuo di svolgere correttamente i compiti a essa affidati, tenuto conto anche della complessità dell'incarico, nel rispetto delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.
- 5.3 Le funzioni di custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo nonché di avvaloramento dei certificati rappresentativi delle Quote e di rimborso delle Quote sono svolte presso la sede legale della Banca Depositaria.

- 5.4 Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte presso la sede della SGR.
- 5.5 L'incarico conferito alla Banca Depositaria, previo accertamento che quest'ultima è abilitata dalla Banca d'Italia ad assumere l'incarico, è a tempo indeterminato e può essere revocato in qualsiasi momento. La rinuncia all'incarico da parte della Banca Depositaria deve essere comunicata alla Società di Gestione con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia all'incarico della Banca Depositaria è sospesa sino a che:
- (i) un'altra banca, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico di banca depositaria in sostituzione della Banca Depositaria;
  - (ii) la conseguente modifica del Regolamento sia approvata dalla Società di Gestione;
  - (iii) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

*Articolo 6 – Criteri di valutazione del patrimonio del Fondo. Calcolo e comunicazione del Valore Unitario della Quota*

- 6.1 Il valore complessivo netto del Fondo (il "Valore Complessivo Netto") è la risultante delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività ed è determinato dalla SGR con cadenza semestrale, entro i termini stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti ed in base ai criteri di valutazione stabiliti dalla Banca d'Italia. Tali criteri sono comunicati gratuitamente con le modalità di cui al paragrafo 23.3 ai Partecipanti che ne facciano richiesta.
- 6.2 Il valore unitario delle Quote (il "Valore Unitario delle Quote") è calcolato con riferimento all'ultimo giorno di ciascun semestre solare ed è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo suddiviso per il numero di Quote in circolazione. Fermo restando che le Quote di Classe A e le Quote di Classe B hanno uguale valore nominale, come indicato al successivo articolo 18, nel corso della durata del Fondo il Valore Unitario delle Quote di Classe A può differire dal Valore Unitario delle Quote di Classe B per effetto dei Rimborsi Parziali fatto salvo il meccanismo di cui all'articolo 17.

- 6.3 Il Valore Unitario delle Quote è pubblicato sul Sito Internet ed è comunicato ai Partecipanti secondo le modalità di cui al paragrafo 23.3 entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di deposito presso la SGR del Rendiconto della Gestione o della Relazione Semestrale del Fondo come definiti all'articolo 21.
- 6.4 Qualora si verificano eventi eccezionali che impediscano il calcolo e/o la comunicazione del Valore Unitario delle Quote, la SGR informa la Banca d'Italia e ne dà comunicazione ai Partecipanti secondo le modalità di cui al paragrafo 23.3. Appena possibile, la SGR determina prontamente il Valore Unitario delle Quote e ne dà comunicazione ai Partecipanti.

## SEZIONE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### *Articolo 7 – Scopo del Fondo e limiti prudenziali*

- 7.1 Scopo del Fondo è investire, gestire e incrementare il valore del patrimonio del Fondo al fine di ripartire tra i Partecipanti il risultato derivante dallo smobilizzo degli investimenti in occasione dei Rimborsi Parziali e del rimborso della Quota Spettante previsto dall'articolo 20.
- 7.2 Fatte salve eventuali deroghe previste nel Regolamento, il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia con riguardo ai fondi mobiliari di tipo chiuso, (le "Norme Prudenziali").

### *Articolo 8 – Oggetto e politica di investimento*

- 8.1 Il Fondo è un fondo obbligazionario a medio termine, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti obbligazionari e monetari diversificati dai Partecipanti, con l'obiettivo di un rendimento in linea con il livello di rischio assunto, mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo. Il Fondo presenta un livello di rischio basso. Non sono consentiti investimenti in titoli di capitale. Gli investimenti in OICR possono essere effettuati previa valutazione della congruità degli obiettivi di gestione dell'OICR con i limiti di seguito esposti e con un investimento massimo in OICR pari al 20% del controvalore totale del portafoglio del Fondo, fatto salvo che dette commissioni non dovranno gravare sul TER del Fondo.
- 8.2 La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e residualmente in depositi bancari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi o garantiti da Governi centrali o banche centrali di Paesi dell'Unione Europea, nonché dall'Unione Europea, dalla Banca centrale Europea o dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Regione Trentino Alto Adige, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché dagli enti di diritto pubblico o privato dalle stesse controllati o garantiti, per tali ultime tipologie di emissione, anche se non quotate in un mercato regolamentato, sarà

possibile un investimento di un controvalore superiore al 10% degli attivi del Fondo. Inoltre, potrà investire in strumenti finanziari di elevata qualità emessi da emittenti sovrani e sovranazionali.

- 8.3 Il Fondo effettua investimenti in titoli denominati esclusivamente in Euro.
- 8.4 La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità, nel limite del 100% del patrimonio; è prevista la facoltà di investire in OICR con i limiti sopra indicati. Non è consentito l'utilizzo di derivati neanche con finalità di copertura, non è consentito il rischio di cambio e l'utilizzo della leva nella gestione.
- 8.5 Durante il primo quinquennio di attività la durata residua degli strumenti finanziari in portafoglio è sottoposta alla seguente limitazione:
- 1° anno di attività 7 anni;
  - 2° anno di attività 6 anni;
  - 3° anno di attività 5 anni;
  - 4° anno di attività 4 anni;
  - 5° anno di attività 3 anni.

Decorso il primo quinquennio di attività, la limitazione sulla durata residua dei singoli strumenti finanziari viene meno, il portafoglio dovrà comunque avere Duration media non superiore a 2,5 anni.

- 8.6 Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire è basato sull'analisi delle dinamiche macroeconomiche e finanziarie dei principali Paesi europei, in particolare dell'Area Euro, e delle relazioni tra queste e le politiche economiche. Particolare enfasi è data alla gestione del rischio di credito che è monitorato e gestito tramite una attenta gestione della concentrazione degli strumenti in portafoglio.

La medesima SGR non può delegare a terzi in tutto od in parte l'attività di gestione.

- 8.7 I titoli di debito dovranno avere al momento dell'acquisto (ove il predetto giudizio sia coerente con la valutazione effettuata secondo il sistema di gestione dei rischi adottato dalla SGR) un *rating* minimo BBB+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di *rating*. I titoli del debito pubblico italiano non sottostanno a detta previsione di *rating* minimo, così come i

titoli emessi o garantiti dalla Regione Trentino Alto Adige o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

8.8 Sono previsti distinti limiti di concentrazione in funzione della tipologia di strumento finanziario ed emittente, gli stessi debbono essere calcolati avuto a riferimento il controvalore totale del portafoglio. La struttura dei limiti di seguito esposti non si applica ai titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana nonché ai titoli emessi o garantiti dalla Regione Trentino Alto Adige o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. I livelli di *rating* previsti sono riferiti alla scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di *rating* (ferme restando le valutazioni condotte sulla base del sistema di gestione dei rischi adottato dalla SGR):

- a) OICR ed ETF di qualsiasi natura:
  - massimo 20% del portafoglio;
  - massimo 5% nel patrimonio totale dell'OICR o ETF;
- b) Titoli strutturati od aventi componente derivativa:
  - non previsti;
- c) Investimenti in "private placement":
  - non previsti;
- d) Titoli di debito, vedasi la seguente tabella:

| RATING S&P<br>(o equivalente<br>Moody's o Fitch) |         | LIMITI                      |                         |                      |
|--|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
|  |         | % MAX PER SINGOLO<br>TITOLO |                         | % MAX SU PORTAFOGLIO |
| Minimo   | massimo | su<br>portafoglio           | su singola<br>emissione |                      |
| AAA  |         | 10%                         | 10%                     | 100%                 |
| AA+  | AAA-    | 6%                          | 5%                      | 70%                  |
| A  | AA      | 3%                          | 5%                      | 50%                  |
| BBB+   | A-      | 1%                          | 2%                      | 10%                  |
| NO<br>rating                                     | BBB     | 0%                          | 0%                      | 0%                   |

8.9 Ai sensi del Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del TUF, i mercati regolamentati indicati nella lista

approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione stessa ([www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)) nonché i mercati regolamentati per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento.

- 8.10 La SGR ha la facoltà di detenere liquidità per esigenze di tesoreria del Fondo nonché di effettuare, coerentemente con la politica di investimento del Fondo e ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, operazioni di compravendita titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli e altre assimilabili alle condizioni previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

### *Articolo 9 – Fattori di rischio e orizzonte temporale dell'investimento*

- 9.1 L'investimento nel Fondo comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo.
- 9.2 La SGR non può assicurare che lo scopo del Fondo venga raggiunto né che vi sia la restituzione integrale del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare significativamente nel tempo. Il rendimento del Fondo, inoltre, può differire significativamente rispetto a quello dei singoli attivi nei quali viene investito il patrimonio del Fondo stesso.
- 9.3 Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, il Fondo è esposto al rischio di credito (capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale) ed al rischio di tasso di interesse (andamento dei tassi di interesse di mercato). Il rischio di tasso di interesse risulta maggiormente significativo per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso con maggiore durata residua. Gli investimenti in parti di OICR, quali fondi comuni di investimento e Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile), comportano rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività. L'investimento in OICR chiusi comporta rischi ulteriori connessi alla minore liquidabilità degli investimenti ed alla possibile maggiore volatilità del valore della quota. Le disponibilità del Fondo possono inoltre essere investite in attivi per i quali

non esiste un mercato significativo, la cui valutazione viene determinata dalla SGR sulla base delle informazioni a sua disposizione. Inoltre, considerata la natura di tipo "chiuso" del Fondo e i limiti posti alla detenzione delle Quote, l'investimento nelle Quote è da considerarsi illiquido. Salvo quanto previsto dal Regolamento, infatti, non è previsto a carico del Fondo e/o della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo.

- 9.4 In relazione alle caratteristiche illustrate nel Regolamento e alla durata del Fondo, la sottoscrizione delle Quote è destinata ad Investitori Qualificati con un orizzonte temporale di investimento almeno pari alla durata del Fondo e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla Società di Gestione ed i rischi ad esse connessi.

### *Articolo 10 – Limiti alle operazioni con parti correlate*

10.1 La SGR non può investire in OICR Collegati.

10.2 In caso di situazioni di conflitto di interessi della SGR, le operazioni sono effettuate, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti con riguardo alle società di gestione del risparmio e ai fondi mobiliari di tipo chiuso.

### *Articolo 11 – Proventi derivanti dalla gestione del Fondo*

11.1 Il Fondo è del tipo ad accumulazione, i proventi realizzati non vengono, pertanto, distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

### *Articolo 12 – Regime delle spese*

#### A) Spese a carico dei singoli Partecipanti

12.1 Sono a carico di ciascun Partecipante:

- i) imposte, oneri e tasse dovuti, secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti, per la sottoscrizione, l'acquisto e la detenzione delle Quote, i successivi Versamenti, la conferma dell'avvenuto pagamento, nonché i rimborsi, anche parziali, delle Quote;
- ii) le spese e gli oneri relativi al mezzo di pagamento utilizzato per i Versamenti e per l'incasso relativo al rimborso, anche parziale, delle Quote;

- iii) le imposte di bollo, quando dovute. Laddove sia possibile calcolare l'imposta di bollo a carico del singolo Partecipante anticipatamente e con certezza, la SGR potrà chiedere all'interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell'imposta dovuta; ove il Partecipante non provveda tempestivamente, la SGR tratterà l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dal primo pagamento successivo effettuato a favore del Partecipante debitore a titolo di rimborso, anche parziale, delle Quote;
- iv) le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione (compresi i certificati nominativi) inviata al Partecipante secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- v) i rimborsi delle spese sostenute dalla Società di Gestione per l'emissione, il frazionamento, il raggruppamento o la conversione dei certificati nominativi rappresentativi delle Quote;
- vi) un diritto fisso annuo a favore della SGR pari ad Euro 5,00= (cinque/00), trattenuto dalla SGR in occasione del primo pagamento successivo effettuato a favore del Partecipante debitore a titolo di rimborso, anche parziale, delle Quote

12.2 Gli importi dovuti ai sensi del paragrafo 12.1 sono imputati di volta in volta al Partecipante dalla Società di Gestione, entro il limite degli oneri effettivamente sopportati da quest'ultima quanto alle fattispecie di cui al paragrafo 12.1, punti ii), iv) e v).

#### B) Spese a carico del Fondo

12.3 Di seguito sono indicate le spese a carico del Fondo.

##### (i) Commissioni spettanti alla SGR

La commissione di gestione (la "Commissione di Gestione") a favore della SGR è pari allo 0,290% (zero virgola duecentonovanta per cento) su base annua del totale delle attività del Fondo quale risulta dal Rendiconto della Gestione (relativamente al calcolo delle commissioni del primo trimestre di ogni anno) o dalla Relazione Semestrale del Fondo (relativamente al calcolo delle commissioni del terzo trimestre di ogni anno) o da situazioni contabili trimestrali predisposte a tal fine dalla SGR (relativamente al calcolo

delle commissioni del secondo e quarto trimestre di ogni anno) (il "Valore Complessivo Lordo del Fondo").

La commissione di amministrazione (la "Commissione di Amministrazioni"), comprensiva anche dei costi sostenuti per la Banca Depositaria, a favore della SGR è pari allo 0,090% (zero virgola zeronovanta per cento) su base annua del Valore Complessivo Lordo del Fondo e viene determinata con le medesime modalità di cui al periodo precedente.

La Commissione di Gestione e la Commissione di Amministrazione sono corrisposte alla SGR con cadenza trimestrale, in via anticipata, nella misura di un quarto dell'importo annuo spettante. L'importo della Commissione di Gestione e della Commissione di Amministrazione di competenza del periodo intercorrente tra la data di avvio dell'operatività del Fondo e la data di approvazione del primo Rendiconto della Gestione o Relazione Semestrale del Fondo o della situazione contabile trimestrale predisposta a tal fine è determinato *pro-rata temporis* su base giornaliera e in via provvisoria sul controvalore dei Versamenti effettuati alla data di avvio dell'operatività del Fondo, salvo conguaglio da calcolare sulla base del Valore Complessivo Lordo del Fondo risultante dal primo Rendiconto della Gestione o Relazione Semestrale del Fondo immediatamente successivo o della situazione contabile trimestrale predisposta a tal fine, ed è prelevato dalla SGR entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dell'Operatività del Fondo.

La Commissione di Gestione e la Commissione di Amministrazione sono dovute fino al termine del procedimento di liquidazione del Fondo.

È inoltre dovuta alla SGR una commissione *una tantum* per l'istituzione del Fondo pari a Euro 30.000,00= (trentamila/00) prelevata entro cinque Giorni Lavorativi dall'avvio dell'operatività del Fondo.

(ii) Le spese, inclusive dei rispettivi compensi ed oneri relativi ad incarichi a terzi, inerenti alla costituzione e al funzionamento del Comitato Consultivo (comprensive del rimborso delle spese di trasferta e dell'eventuale compenso spettante ai membri del Comitato Consultivo determinato dall'Assemblea dei Partecipanti).

(iii) Le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell'Assemblea nonché il rimborso delle spese vive documentate dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti.

(iv) Gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e delle altre attività del Fondo.

- (v) I costi di redazione, traduzione, stampa, invio e/o pubblicazione dei documenti periodici relativi al Fondo e degli altri documenti o comunicazioni destinati ai Partecipanti ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e/o del Regolamento, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque all'offerta delle Quote del Fondo.
- vi) Le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo e relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza
- vii) Le spese di revisione e di certificazione dei Rendiconti della Gestione del Fondo, ivi compreso il Rendiconto Finale di Liquidazione, e ogni altra spesa dovuta alla società di revisione legale ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- viii) Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo nonché le spese e le commissioni agli stessi connesse (ivi incluse le spese di istruttoria e per le consulenze professionali prestate a favore del Fondo).
- (ix) I premi per polizze assicurative a copertura di tutte le spese legali e giudiziarie inerenti alle attività del Fondo.
- (x) Gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o il cui presupposto sia collegato al patrimonio del Fondo.
- (xi) Le spese legali e giudiziarie nonché le altre spese professionali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.
- (xii) Eventuali contributi dovuti alle competenti Autorità di Vigilanza.
- (xiii) Ogni altro onere, costo e spesa imputabile al Fondo in virtù di una espressa disposizione normativa o di vigilanza e/o ogni sopravvenienza passiva inerente agli oneri di cui ai precedenti punti da (i) a (xiii).

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo.

#### C) Spese a carico della Società di Gestione

12.4 Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Partecipanti.

## SEZIONE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

### *Articolo 13 – Governance*

#### Compiti e Responsabilità della Società di Gestione

13.1 Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione (il "Consiglio di Amministrazione") è l'organo responsabile della gestione del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni statutarie e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, può conferire deleghe interne in ordine all'attuazione delle politiche di investimento del Fondo nonché deleghe e/o incarichi a soggetti esterni. La SGR non può delegare la gestione del patrimonio del Fondo ad altri soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del TUF.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e gli altri organi o soggetti da questo delegati esercitano un controllo costante sull'attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati ai sensi del precedente paragrafo.

13.3 La Società di Gestione esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, in conformità con la propria strategia in materia di esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

#### Comitato Consultivo

13.4 La SGR si avvale della collaborazione di un comitato (il "Comitato Consultivo"), appositamente istituito in relazione al Fondo, che opera con funzioni consultive secondo quanto previsto dal Regolamento.

13.5 Il Comitato Consultivo è composto da 3 (tre) membri, di cui almeno uno di sesso femminile, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, di cui uno - con funzioni di Presidente del Comitato Consultivo - scelto tra i soggetti proposti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige e due scelti tra i soggetti proposti dall'Associazione maggiormente rappresentativa degli ex Consiglieri regionali della Regione Trentino Alto Adige, di cui 1 (uno) in rappresentanza della Provincia Autonoma di Bolzano ed 1 (uno) in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento. Sino alla nomina da parte dell'Assemblea dei

Partecipanti, il Comitato Consultivo è composto da tre membri designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige.

13.6 Il candidato a membro del Comitato Consultivo deve dichiarare l'accettazione della candidatura prima della convocazione della riunione dell'Assemblea dei Partecipanti chiamata a deliberare sulla nomina.

13.7 I candidati nominati dall'Assemblea dei Partecipanti a membri del Comitato Consultivo acquistano tale carica a partire dalla data della delibera di nomina, rimangono in carica per 3 (tre) esercizi (salvo dimissioni, revoca o decadenza) e scadono contestualmente all'approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo riferito al terzo esercizio della loro carica. I membri del Comitato Consultivo possono essere rieletti. I membri del Comitato Consultivo uscenti restano in carica fino alla delibera di nomina dei nuovi componenti.

L'intero Comitato Consultivo decade automaticamente e si procede alla nomina del nuovo Comitato Consultivo qualora la maggioranza dei membri del Comitato Consultivo si dimetta o venga a mancare per altri motivi.

Il membro del Comitato Consultivo può essere revocato per giusta causa dall'Assemblea dei Partecipanti.

13.8 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Comitato Consultivo, l'Assemblea dei Partecipanti procede alla nomina di un sostituto nel rispetto del principio di rappresentanza di cui al paragrafo 13.5. L'incarico del nuovo membro del Comitato Consultivo scade contestualmente a quello dei membri in carica al momento della sua nomina.

13.9 Il presidente del Comitato Consultivo ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Comitato Consultivo. Il Comitato Consultivo può eleggere un segretario, anche non componente del Comitato Consultivo, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dal Comitato stesso e può avvalersi di professionalità terze nello svolgimento delle proprie attribuzioni.

13.10 Il Comitato Consultivo si riunisce periodicamente con frequenza idonea a consentire la formulazione di pareri, ove possibile in via preventiva, sulle materie di cui al paragrafo 13.14. Le riunioni del Comitato Consultivo sono convocate, a mezzo fax o posta elettronica (e-mail), con almeno 5 giorni di preavviso, dal presidente del Comitato Consultivo. Il presidente del Comitato Consultivo deve convocare senza

ritardo la riunione qualora ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri o dalla SGR.

13.11 Le riunioni si tengono nel luogo, nella data e nell'ora espressamente indicati nell'avviso di convocazione e possono svolgersi anche per video o tele conferenza, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 13.23. Le riunioni del Comitato Consultivo si ritengono validamente tenute ove partecipi la maggioranza dei membri in carica. In ogni caso, qualora dal verbale della riunione consti la presenza di tutti i membri, il Comitato Consultivo si intende regolarmente riunito, anche ove non siano state rispettate le formalità di convocazione.

13.12 La Società di Gestione ha la facoltà di designare uno o più soggetti per la partecipazione alle riunioni del Comitato Consultivo in qualità di uditori ovvero, qualora necessario, al fine di illustrare le proposte della Società di Gestione. A tal fine il presidente del Comitato Consultivo invia copia dell'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione nello stesso termine previsto per l'invio dell'avviso di convocazione ai membri del Comitato Consultivo.

13.13 Le deliberazioni del Comitato Consultivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla riunione. Qualora uno dei membri del Comitato Consultivo abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli del Fondo, deve darne notizia agli altri membri e astenersi dalla votazione. Il membro del Comitato Consultivo in conflitto di interessi non viene computato ai fini del calcolo delle maggioranze deliberative di cui al presente paragrafo.

13.14 La Società di Gestione deve chiedere il parere preventivo e non vincolante del Comitato Consultivo con riguardo a:

- (i) proposte di modifica al Regolamento;
- (ii) proposte di liquidazione anticipata del Fondo.

La Società di Gestione può chiedere il parere non vincolante del Comitato Consultivo anche su altre materie rilevanti per la gestione del Fondo.

13.15 La Società di Gestione può discostarsi dal parere formulato dal Comitato Consultivo, comunicandone i motivi per iscritto al Presidente del Comitato.

13.16 La SGR sarà tenuta, con periodicità almeno semestrale, ad informare il Comitato Consultivo in merito a:

- a) politiche di gestione adottate e rendimento del Fondo;
- b) eventuali violazioni delle previsioni del Regolamento.

In relazione all'informativa ricevuta dalla SGR, il Comitato Consultivo può proporre all'Assemblea dei Partecipanti la sostituzione della Società di Gestione in caso di gravi violazioni commesse da quest'ultima e/o modifiche al Regolamento nelle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

13.17 Entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun semestre solare, il Comitato Consultivo deve redigere una relazione nella quale sono descritte le attività svolte e indicati gli eventuali casi in cui la SGR si è discostata dai pareri formulati dal Comitato Consultivo. Tale relazione costituisce allegato al Rendiconto della Gestione del Fondo.

#### L'Assemblea

13.18 I Partecipanti si riuniscono in assemblea (l' "Assemblea" o l' "Assemblea dei Partecipanti") per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e dal Regolamento.

13.19 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche al di fuori della sede legale della Società di Gestione, nel territorio della Regione Trentino Alto Adige.

13.20 L'Assemblea deve essere convocata dalla SGR:

- la prima volta, al termine del Primo Periodo di Sottoscrizione ovvero dopo il Primo Closing, per nominare il Presidente dell'Assemblea e i membri del Comitato Consultivo;
- senza ritardo, qualora venga a mancare il Presidente dell'Assemblea o un membro del Comitato Consultivo, ai fini della sostituzione;
- senza ritardo, ogni qualvolta ne sia fatta domanda da tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del valore delle Quote in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare;
- senza ritardo, su richiesta della SGR.

Ove la SGR non provveda alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dal Regolamento, la stessa viene disposta dal Presidente dell'Assemblea o, in mancanza di questo, dal Presidente del Comitato Consultivo o da tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 10% delle Quote in circolazione. In alternativa, se la SGR non provvede alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dal Regolamento, il

tribunale, sentita la SGR, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiedere l'adunanza.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo 23.3 almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre all'ordine del giorno e l'elenco delle relative materie da trattare, nonché ogni altra informazione necessaria per consentire l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto.

L'Assemblea si considera validamente costituita, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato, anche per delega, il 100% (cento per cento) delle Quote in circolazione e nessuno dei Partecipanti si opponga alla trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno.

13.21 Possono prendere parte all'Assemblea i Partecipanti che risultino titolari delle Quote da almeno 2 (due) Giorni Lavorativi prima della data dell'adunanza.

I Partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dalla SGR; la delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il Giorno Lavorativo precedente a quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

13.22 L'Assemblea è regolarmente costituita in presenza di Partecipanti che rappresentino almeno il 75% delle Quote in circolazione e delibera con il voto favorevole del 100% delle Quote di Classe A e di almeno il 67% delle Quote di Classe B in circolazione.

Non si tiene conto, ai fini del computo dei *quorum*, delle Quote detenute da soggetti che non possono intervenire in Assemblea in quanto hanno acquistato le Quote nei 2 (due) Giorni Lavorativi antecedenti alla data dell'adunanza.

13.23 Sia ai fini costitutivi sia a quelli deliberativi è consentito l'intervento in Assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tali modalità consentano: (i) l'identificazione degli intervenuti all'Assemblea; (ii) la parità informativa degli intervenuti; (iii) la discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché la ricezione, trasmissione e visione dei documenti; (iv) la contestualità dell'esame delle questioni trattate e della deliberazione. Le riunioni dell'Assemblea si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che il diritto di voto in Assemblea sia esercitabile anche per corrispondenza nel rispetto delle disposizioni normative applicabili; in tal caso l'avviso di convocazione contiene per esteso il testo della deliberazione proposta e precisa l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto nonché il termine entro il quale deve pervenire alla SGR. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sull'esercizio del diritto di voto per corrispondenza contenute nel Titolo IV, Capo II (Voto per corrispondenza), del Regolamento CONSOB n.11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

13.24 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della stessa, che può farsi assistere da un segretario nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea, anche tra soggetti diversi dai Partecipanti, rimane in carica per 7 (sette) anni, scadendo alla data di approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ed è rieleggibile. Laddove non si raggiungano i *quorum* indicati al paragrafo 13.22, la presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti è assunta dal Presidente del Comitato Consultivo. Il Presidente dell'Assemblea provvede agli adempimenti formali necessari alla convocazione dell'Assemblea laddove non provveda la SGR, ne presiede lo svolgimento e cura la pubblicità delle relative deliberazioni. In particolare, spetta al Presidente dell'Assemblea constatare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche per delega, accertare la regolare costituzione dell'Assemblea, nonché dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità di votazione, proclamarne l'esito, verificare che la Società di Gestione adotti le deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

### Competenze dell'Assemblea

#### 13.25 L'Assemblea:

- (i) elegge e revoca per giusta causa il Presidente dell'Assemblea;
- (ii) nomina e revoca per giusta causa i membri del Comitato Consultivo e ne determina l'eventuale compenso;
- (iii) delibera in merito alla sostituzione della Società di Gestione con una Nuova Società di Gestione;
- (iv) delibera sulle modifiche al Regolamento concernenti scopo, oggetto e politica di investimento del Fondo, funzionamento e competenze dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo, sostituzione della SGR nonché regime delle spese a carico dei Partecipanti e/o del Fondo;
- (v) delibera in merito alla Liquidazione Anticipata del Fondo;
- (vi) delibera negli altri casi previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

13.26 Le delibere dell'Assemblea sono comunicate dal Presidente dell'Assemblea alla SGR, al Comitato Consultivo e alla Banca Depositaria, nonché depositate presso la sede sociale della Società di Gestione e pubblicate sul Sito Internet.

### *Articolo 14 – Sostituzione della Società di Gestione*

#### 14.1 La sostituzione della SGR può avvenire:

- (i) in caso di risoluzione del Contratto;
- (ii) in caso di perdita dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria della SGR, liquidazione volontaria della SGR;
- (iii) per decisione dell'Assemblea a seguito di atti dolosi, gravemente colposi o fraudolenti della SGR ovvero su proposta motivata del Comitato Consultivo per gravi violazioni commesse dalla SGR;
- (iv) in conseguenza di operazioni di fusione o scissione della SGR;
- (v) per rinuncia motivata all'incarico da parte della SGR.

Il Presidente dell'Assemblea è tempestivamente informato della necessità di sostituire la Società di Gestione e dei motivi che l'hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax.

14.2 Nei casi previsti al paragrafo 14.1 trovano applicazione le seguenti disposizioni, ove coerenti con le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici.

(A) Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti deliberi la sostituzione della SGR mediante l'adozione della delibera di cui al paragrafo 14.1, alinea (iii), ovvero si verifichi uno degli altri eventi di cui al paragrafo 14.1, la SGR deve convocare, entro 30 (trenta) giorni, la riunione dell'Assemblea dei Partecipanti per l'individuazione della società di gestione del risparmio (la "Nuova Società di Gestione") che deve sostituire la Società di Gestione e per la decisione sulle modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione. L'individuazione della Nuova Società di Gestione deve avvenire entro tre mesi dalla delibera di cui al paragrafo 14.1, alinea (iii), ovvero dalla data di ricezione da parte del Presidente dell'Assemblea della comunicazione relativa a uno degli altri eventi di cui al paragrafo 14.1.

(B) L'Assemblea comunica alla Società di Gestione, entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa deliberazione, gli elementi identificativi della Nuova Società di Gestione. La Società di Gestione, entro quindici Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, deve approvare le modifiche regolamentari conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con la Nuova Società di Gestione deliberate dall'Assemblea ai sensi della precedente lettera (A).

(C) Qualora l'Assemblea dei Partecipanti non deliberi la nomina della Nuova Società di Gestione entro il termine di cui alla precedente lettera (A), la Nuova Società di Gestione è nominata dal Comitato Consultivo nei successivi 30 (trenta) giorni. Il presidente del Comitato Consultivo deve comunicare alla SGR il nome della Nuova Società di Gestione nei successivi 7 (sette) giorni. Nel caso in cui neanche il Comitato Consultivo nomini la Nuova Società di Gestione nei termini previsti, la SGR procederà alla Liquidazione Anticipata del Fondo, ai sensi dell'articolo 20.

(D) Sino all'efficacia del subentro della Nuova Società di Gestione, la Società di Gestione deve continuare a gestire il Fondo nel rispetto del Regolamento e delle Norme Prudenziari e ha il diritto di percepire le commissioni di cui all'articolo 12. Nel caso di sostituzione conseguente a risoluzione del Contratto per iniziativa della Società di Gestione in caso di inadempimento della controparte, la Società di Gestione ha diritto a ricevere, a valere sul patrimonio del Fondo, un'indennità

omnicomprensiva di importo pari alla somma dell'ultima annualità della Commissione di Gestione e dell'ultima annualità della Commissione di Amministrazione.

14.3 L'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la Nuova Società di Gestione sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione sostituita in modo da evitare soluzioni di continuità.

### *Articolo 15 – Partecipazione al Fondo*

15.1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione delle Quote ovvero tramite successivo acquisto, a qualsiasi titolo, delle stesse nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 15.6.

15.2 Il valore nominale delle Quote - suddivise in Quote di Classe A e Quote di Classe B - è pari ad Euro 55.000,00= (cinquantacinquemila/00).

15.3 Ciascun Investitore deve sottoscrivere Quote per un importo, al netto degli oneri e spese di sottoscrizione, non inferiore ad Euro 55.000,00= (cinquantacinquemila/00) per ciascuna Classe di Quote (il "Limite Minimo di Investimento"). L'importo della partecipazione al Fondo non può in ogni caso scendere al di sotto di Euro 55.000,00= (cinquantacinquemila/00), fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della Quota o di rimborsi anticipati di Quote.

15.4 La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al Regolamento, copia del quale è consegnata ai Partecipanti, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque risulti essere legittimamente interessato può inoltre ottenere, a proprie spese, una copia del Regolamento.

15.5 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento.

15.6 Le Quote non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte dei Partecipanti, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione patrimoniale su base individuale di portafogli di investimento, a soggetti che non siano Investitori Qualificati e che non rientrino nelle categorie di cui al paragrafo 2.5.

15.7 La SGR può opporsi alla cessione delle Quote qualora ritenga che l'eventuale cessionario non sia un Investitore Qualificato ovvero non rientri in una delle

categorie di cui al paragrafo 2.5. La cessione, a qualsiasi titolo, delle Quote nonostante l'opposizione della Società di Gestione non è opponibile al Fondo e alla Società di Gestione. In tal caso:

- il Partecipante che ha ceduto le Quote mantiene le proprie obbligazioni nei confronti del Fondo, della Società di Gestione e degli altri Partecipanti;
  - il terzo cessionario delle Quote non può esercitare i diritti riconosciuti ai Partecipanti dal Regolamento.
- 15.8 Per effetto della cessione delle Quote, perfezionata in conformità a quanto stabilito nel Regolamento, il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica del cedente.

### *Articolo 16 – Sottoscrizione delle Quote.*

#### Procedura e termini di sottoscrizione delle Quote in occasione della prima emissione.

- 16.1 Il patrimonio iniziale del Fondo è raccolto con un'emissione di Quote di eguale valore nominale.
- 16.2 Il primo periodo di sottoscrizione decorre dalla data di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e ha durata massima di 24 (ventiquattro) mesi (il "Primo Periodo di Sottoscrizione"). La Società di Gestione ha facoltà di chiudere anticipatamente i termini del Primo Periodo di Sottoscrizione al raggiungimento di un importo almeno pari all'Ammontare Massimo del Fondo. La SGR può comunicare, anche prima della scadenza del Primo Periodo di Sottoscrizione, con le modalità descritte nel paragrafo 23.3 e con almeno 3 (tre) giorni di preavviso (rinunciabile dai Sottoscrittori), la chiusura parziale anticipata (di seguito, il "Primo Closing"), alla sola condizione che il Fondo sia sottoscritto per un ammontare pari o superiore all'Ammontare Iniziale Minimo del Fondo. Le Quote sottoscritte successivamente al Primo Closing sono attribuite secondo l'ultimo valore unitario calcolato dalla Società di Gestione applicando i criteri di cui all'articolo 6, se disponibile, altrimenti sono attribuite al valore nominale; in ogni caso le Quote sottoscritte successivamente al Primo Closing non possono essere attribuite ad un valore inferiore al valore nominale. Gli Investitori che sottoscrivano le Quote successivamente al Primo Closing devono versare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione, la medesima percentuale

di Versamenti già effettuata dai Partecipanti che abbiano sottoscritto le Quote (della stessa Classe) antecedentemente al Primo Closing.

Modalità di sottoscrizione. Attribuzione delle Quote.

- 16.3 La sottoscrizione delle Quote avviene mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione e indirizzato alla stessa, contenente, tra l'altro, gli elementi identificativi del Sottoscrittore, l'importo ovvero gli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o di parti di OICR aperti, conformi alla politica di investimento del Fondo che si è impegnato a versare, l'impegno irrevocabile ad eseguire – dietro semplice richiesta scritta da parte della Società di Gestione – il Versamento relativo alle Quote sottoscritte, le istruzioni relative all'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle Quote sottoscritte. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento.
- 16.4 In occasione dell'invio della comunicazione di cui al paragrafo 16.5, o comunque nel termine massimo di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di chiusura, anche anticipata, del Primo Periodo di Sottoscrizione, la Società di Gestione invia una conferma scritta della ricezione e della corretta esecuzione della sottoscrizione, che contiene anche: (i) la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione; (ii) l'importo e/o gli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o di parti di OICR aperti, conformi alla politica di investimento che il Partecipante si è impegnato a versare, con indicazione separata al lordo e al netto degli oneri; (iii) l'importo totale di eventuali oneri; (iv) ove possibile, il numero delle Quote attribuite; (v) ove possibile, il valore unitario al quale le Quote sono sottoscritte.
- 16.5 La Società di Gestione comunica l'avvenuta chiusura delle sottoscrizioni e il richiamo degli impegni nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del Primo Periodo di Sottoscrizione ovvero alla data del Primo Closing con le modalità di cui al paragrafo 23.3. Copia di tale comunicazione è inviata alla Banca d'Italia.
- 16.6 Le Quote sono emesse contestualmente ai Versamenti effettuati in esecuzione del richiamo degli impegni disposto in unica soluzione dalla Società di Gestione ai sensi del paragrafo 16.9. Il Sottoscrittore riceve un numero di Quote pari all'importo del

Versamento effettuato (nel caso di versamento di strumenti finanziari per la determinazione dell'importo si fa riferimento al valore degli stessi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 6) diviso (i) per il Valore Unitario della Quota del Fondo risultante dall'ultima comunicazione inviata ai Partecipanti ai sensi del paragrafo 6.3, fermo restando che le Quote non possono essere attribuite ad un valore inferiore al valore nominale ovvero (ii) per il valore nominale della Quota del Fondo, nel caso in cui la comunicazione di cui al paragrafo 6.3 non sia stata ancora inviata.

- 16.7 Alla conclusione del Primo Periodo di Sottoscrizione, se il Fondo è stato sottoscritto per un importo inferiore all'Ammontare Iniziale Minimo del Fondo la Società di Gestione non avvia l'operatività del Fondo. In tal caso la Società di Gestione non procede al richiamo degli impegni di cui al paragrafo 16.9, lasciando liberi i Sottoscrittori dagli eventuali impegni assunti in sede di sottoscrizione. Entro lo stesso termine la Società di Gestione comunica alla Banca d'Italia la decisione di non procedere alla costituzione del Fondo.
- 16.8 In caso di richieste di sottoscrizione in misura superiore all'Ammontare Massimo del Fondo, la Società di Gestione aumenta il patrimonio iniziale del Fondo, dandone comunicazione scritta alla Banca d'Italia e ai Sottoscrittori.

#### Richiamo degli impegni e Versamenti relativi alle Quote sottoscritte

- 16.9 Ciascun Sottoscrittore, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 16.5, deve eseguire il Versamento che si è impegnato a effettuare con la domanda di sottoscrizione; nel caso di Versamento di strumenti finanziari la SGR indica le modalità da adottare nella predetta comunicazione. La Società di Gestione invia una comunicazione di conferma a fronte di ciascun Versamento nella quale sono specificati il numero delle Quote attribuite a fronte del Versamento e il valore unitario al quale le stesse sono state attribuite.
- 16.10 Il Versamento del controvalore in Euro delle Quote sottoscritte deve essere effettuato mediante bonifico bancario a favore di "PensPlan Invest SGR S.p.A. - Rubrica Fondo Family" sul conto corrente bancario del Fondo aperto presso la Banca Depositaria. I giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante alla Banca Depositaria.

#### Emissioni successive di Quote

- 16.11 La SGR può procedere all'apertura di nuovi periodi di sottoscrizione (ciascuno di essi, il "Nuovo Periodo di Sottoscrizione") e, conseguentemente, a nuove emissioni di Quote di Classe A. La delibera di apertura di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione, deve indicare: (i) l'ammontare complessivo della nuova emissione di Quote di Classe A; (ii) il termine, dalla scadenza del Nuovo Periodo di Sottoscrizione, entro il quale devono essere richiamati integralmente gli impegni; (iii) le modalità e i termini di sottoscrizione delle Quote, anche con riferimento a quanto previsto in occasione del Primo Periodo di Sottoscrizione; (iv) la possibilità di diminuire o di aumentare l'ammontare dell'emissione, sulla base delle domande di sottoscrizione pervenute.
- Il prezzo di sottoscrizione delle Quote di Classe A di nuova emissione deve coincidere con il Valore Unitario della Quota di Classe A determinato in base alle disposizioni dell'articolo 6 e indicato nell'ultimo Rendiconto della Gestione ovvero Relazione Semestrale del Fondo approvato precedentemente alla data della delibera di apertura di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione. Resta fermo il diritto della SGR di utilizzare, al solo fine di determinare il Valore Unitario della Quota del Fondo al quale attribuire le Quote di nuova emissione, un documento contabile del Fondo, di contenuto equivalente a quello della Relazione Semestrale, riferito all'ultimo giorno del mese solare antecedente alla data della delibera di apertura di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione.
- 16.12 La Società di Gestione comunica, con preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi e con le modalità di cui al paragrafo 23.3, la data di apertura e di chiusura del Nuovo Periodo di Sottoscrizione, l'ammontare offerto in sottoscrizione e le modalità di sottoscrizione (la "Comunicazione di Apertura del Nuovo Periodo di Sottoscrizione").
- 16.13 Una volta attribuite le Quote di Classe A di nuova emissione, la Società di Gestione procede al richiamo degli impegni relativi alle Quote sottoscritte secondo le modalità deliberate ai sensi del paragrafo 16.11.
- 16.14 Nel caso di richieste di sottoscrizione delle Quote di nuova emissione superiori all'offerta, la Società di Gestione può deliberare l'aumento della nuova emissione, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dal paragrafo 16.8.
- 16.15 Per tutto quanto non previsto nei paragrafi 16.11 - 16.14 in merito alle modalità di

partecipazione al Fondo e di sottoscrizione delle Quote in occasione di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione, si fa riferimento alle previsioni del Regolamento relative alle modalità di partecipazione al Fondo e di sottoscrizione delle Quote in occasione del Primo Periodo di Sottoscrizione.

### *Articolo 17 – Rimborsi parziali pro quota.*

- 17.1 La SGR dispone Rimborsi Parziali *pro quota* a fronte di disinvestimenti delle attività del Fondo secondo le modalità descritte nei seguenti paragrafi.
- 17.2 In caso di Rimborsi Parziali la SGR deve dare informativa ai Partecipanti – con le modalità di cui al paragrafo 23.3 – in merito all'importo oggetto di rimborso, ai Partecipanti destinatari del Rimborso Parziale (in relazione alla Classe di Quote), all'importo rimborsato per ogni Quota e alla procedura per ottenere il rimborso.
- 17.3 La Banca Depositaria, su istruzione della SGR, provvede all'esecuzione dei pagamenti a favore dei Partecipanti che risultino titolari delle Quote in relazione alle quali la SGR ha disposto il Rimborso Parziale (gli "Aventi Diritto al Rimborso"). Il Rimborso Parziale può avvenire a mezzo bonifico bancario o assegno circolare all'ordine dell'Avente Diritto al Rimborso. L'Avente Diritto al Rimborso può chiedere che il mezzo di pagamento sia inviato, a propri rischio e spese, al domicilio indicato nel modulo di adesione di cui al paragrafo 16.3. Il Rimborso Parziale deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione delle istruzioni impartite dalla SGR.
- 17.4 Le somme non riscosse entro il termine indicato nella comunicazione di messa in pagamento del Rimborso Parziale sono depositate in un conto intestato alla SGR presso la Banca Depositaria, con indicazione che trattasi di Rimborso Parziale delle Quote e, ove possibile, con sottorubriche nominative intestate agli Aventi Diritto al Rimborso. Tali somme non sono produttive di interessi per gli Aventi Diritto al Rimborso. Il diritto alla percezione delle somme non riscosse si prescrive nei termini di legge, in favore:
- (i) del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo;

(ii) della Società di Gestione, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo.

17.5 La SGR gestisce il Fondo con l'obiettivo, che non configura un obbligo di risultato, di ottenere la liquidità disponibile ad eseguire Rimborsi Parziali secondo i seguenti termini e modalità:

- (i) a partire dalla data di approvazione della chiusura dell'esercizio 2014, la SGR dispone, con frequenza annuale, Rimborsi Parziali a favore dei Partecipanti titolari di Quote di Classe A, a condizione che sia rispettato il rapporto tra Quote di Classe A e Quote di Classe B di cui al paragrafo 2.4;
- (ii) a partire dalla data di approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo relativo all'esercizio 2018 e fino alla data di approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo relativo all'esercizio 2021, la SGR dispone, con frequenza annuale, Rimborsi Parziali a favore dei Partecipanti titolari di Quote di Classe B per un importo complessivo annuo pari al 25% del valore nominale delle Quote di Classe B in circolazione. In caso di rendimento positivo del Fondo, l'eccedenza rispetto al valore nominale viene corrisposta ai Partecipanti titolari di Quote di Classe B in occasione del Rimborso Parziale disposto alla data di approvazione della chiusura dell'esercizio 2021; in caso di rendimento negativo del Fondo, la differenza rispetto al valore nominale oggetto di Rimborso Parziale a favore dei Partecipanti titolari di Quote di Classe B è a carico dei Partecipanti titolari di Quote di Classe A.

### *Articolo 18 – Quote e certificati di Partecipazione*

18.1 Le Quote di partecipazione al Fondo di ciascuna Classe sono tutte di uguale valore e attribuiscono uguali diritti. Le Quote sono rappresentate da certificati nominativi (i "Certificati Nominativi") emessi per un numero intero di Quote e/o per frazioni millesimali di esse. Ciascun Certificato Nominativo deve rappresentare almeno una Quota e comunque Quote (ed eventuali frazioni di Quota), di valore nominale corrispondente a multipli di Euro 5.000,00= (cinquemila/00).

18.2 I Certificati Nominativi sono predisposti dalla Società di Gestione, avvalorati dalla Banca Depositaria e messi a disposizione degli aventi diritto presso la sede della

Società di Gestione. I Partecipanti possono anche richiedere l'invio dei Certificati Nominativi a proprio rischio e a proprie spese al domicilio dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 16.3.

18.3 In alternativa all'emissione dei Certificati Nominativi è facoltà del Partecipante chiedere – anche successivamente alla sottoscrizione – l'immissione delle proprie quote nel certificato cumulativo (il "Certificato Cumulativo"), rappresentativo di una pluralità di Quote; detto Certificato Cumulativo è tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria, con rubriche distinte per singolo Partecipante e con possibilità di contrassegno mediante un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la Banca Depositaria di accedere alla denominazione del Partecipante in caso di emissione di un certificato individuale o al momento del rimborso della Quota.

18.4 L'immissione di Quote nel Certificato Cumulativo garantisce la possibilità per:

- il Partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del Certificato Nominativo;
- la Banca Depositaria di procedere – senza oneri per il Partecipante e per il Fondo – al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

18.5 In ragione della natura riservata del Fondo non è prevista la quotazione delle Quote in un mercato regolamentato.

## *Articolo 19 – Modifiche del Regolamento*

### Modifiche richieste per legge

19.1 Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento rese necessarie da variazioni nelle disposizioni normative o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza può essere attribuita una delega permanente a un membro del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, il quale porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e dell'Assemblea il testo modificato nella riunione immediatamente successiva alla modifica.

### Ulteriori Modifiche

19.2 Salvo il caso di cui al paragrafo 19.1, la SGR non apporta di norma modifiche al Regolamento se non necessarie per la tutela dell'interesse dei Partecipanti.

Le modifiche al Regolamento concernenti scopo, oggetto e politica di investimento del Fondo, funzionamento e competenze dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo, sostituzione della SGR nonché regime delle spese a carico dei Partecipanti e/o del Fondo sono deliberate dall'Assemblea e successivamente dalla Società di Gestione.

- 19.3 Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è comunicato ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo 23.3.
- 19.4 La Società di Gestione provvede a consegnare copia del Regolamento modificato a tutti i Partecipanti che ne facciano richiesta, salvo addebito delle spese postali nel caso di richiesta di invio al domicilio.

### *Articolo 20 – Liquidazione del Fondo*

20.1 La liquidazione finale del Fondo ha luogo al termine della durata del Fondo.

20.2 La Liquidazione Anticipata del Fondo può avvenire:

- (a) su iniziativa della SGR, (i) quando si verificano circostanze tali da ostacolare il conseguimento dello scopo del Fondo (quali, in via esemplificativa, la riduzione del patrimonio del Fondo al di sotto di un importo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi amministrativi e di gestione) e tali circostanze siano riconosciute, previo parere del Comitato Consultivo, anche con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti ovvero (ii) qualora, successivamente all'adozione di una delibera di sostituzione della SGR da parte dell'Assemblea - per qualsiasi motivo - non sia possibile procedere all'individuazione di una Nuova Società di Gestione secondo quanto previsto al paragrafo 14.2;
- (b) su iniziativa dell'Assemblea dei Partecipanti, previo parere del Comitato Consultivo.

20.3 La liquidazione del Fondo - ivi inclusa la Liquidazione Anticipata - si compie secondo le seguenti modalità:

- i) la Società di Gestione informa la Banca d'Italia almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui è stata convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione che deve recepire la delibera dell'Assemblea ovvero

deliberare la liquidazione del Fondo, dando successiva informativa alla Banca d'Italia ed ai Partecipanti dell'avvenuta delibera;

- ii) a decorrere dalla data di delibera di liquidazione del Fondo, la SGR cessa ogni ulteriore attività di investimento e l'Assemblea e il Comitato Consultivo cessano di operare;
- iii) la SGR liquida l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo del collegio sindacale, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza della Banca d'Italia (ove richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente), realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono. La SGR ha la possibilità di effettuare Rimborsi Parziali anche nel corso del periodo di liquidazione;
- iv) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione (il "Rendiconto Finale di Liquidazione"), accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per il Rendiconto della Gestione del Fondo di cui all'articolo 21 e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni Quota (la "Quota Spettante");
- v) i Partecipanti che, al momento della conclusione delle operazioni di realizzo, siano in possesso di Quote (gli "Aventi Diritto alla Liquidazione") hanno diritto a percepire la Quota Spettante;
- vi) la società di revisione legale di cui all'articolo 22 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del Rendiconto Finale di Liquidazione (la "Relazione di Certificazione");
- vii) il Rendiconto Finale di Liquidazione e la Relazione di Certificazione sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede della Banca Depositaria. Ogni Partecipante può prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese;
- viii) la Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SGR, al pagamento della Quota Spettante agli Aventi Diritto alla Liquidazione nella misura prevista dal Rendiconto Finale di Liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo;

- ix) le somme non riscosse dagli Aventi Diritto alla Liquidazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto derivante dalla liquidazione del Fondo, e, ove possibile, con sottorubriche nominative degli Aventi Diritto alla Liquidazione;
- x) la Società di Gestione comunica ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo 23.3 le informazioni relative: (a) alla delibera di liquidazione del Fondo; (b) all'avvenuta redazione del Rendiconto Finale di Liquidazione; (c) alla data di inizio delle operazioni di rimborso; (d) ai tempi ed alle modalità di esecuzione del Rimborso Parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione; (e) ai tempi e alle modalità di esecuzione del rimborso finale delle Quote;
- xi) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto, nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli Aventi Diritto alla Liquidazione.

20.4 La Quota Spettante è ripartita tra i Partecipanti secondo il seguente ordine preferenziale:

- i) ai Partecipanti titolari di Quote di Classe B, in proporzione alle Quote di Classe B detenute da ciascuno di essi, fino a concorrenza di un ammontare che, sommato agli importi già rimborsati agli stessi ai sensi del paragrafo 17.5, sia pari al valore nominale delle Quote dagli stessi detenute;
- ii) ai Partecipanti titolari di Quote di Classe A fino a concorrenza di un ammontare che, sommato agli importi già rimborsati agli stessi ai sensi del paragrafo 17.5, sia pari al valore nominale delle Quote dagli stessi detenute;
- iii) a tutti i Partecipanti in proporzione alle Quote detenute da ciascuno di essi.

20.5 Il diritto alla riscossione delle somme derivanti dalla liquidazione finale del Fondo si prescrive a favore della Società di Gestione nei termini di legge a partire dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione indicato.

## *Articolo 21 – Scritture contabili*

21.1 La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. L'esercizio del Fondo coincide con l'anno solare; il primo esercizio ha inizio alla data dell'avvio dell'operatività del Fondo e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.

21.2 La SGR, in aggiunta alle scritture prescritte dal codice civile per le imprese e secondo le medesime modalità, redige:

- (i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione del Fondo;
- (ii) entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio, il rendiconto della gestione del Fondo (il "Rendiconto della Gestione del Fondo" o il "Rendiconto");
- (iii) entro 30 (trenta) giorni dalla fine del primo semestre di ogni esercizio, la relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo (la "Relazione Semestrale").

21.3 Il Rendiconto della Gestione e la Relazione Semestrale del Fondo sono redatti in lingua italiana e in lingua tedesca.

21.4 La SGR, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Fondo, può prorogare di 30 (trenta) giorni il termine per la redazione dei documenti di cui ai punti ii) e iii) del paragrafo 21.2, esponendo le motivazioni di tale proroga in un'apposita relazione allegata al Rendiconto o alla Relazione Semestrale del Fondo.

## *Articolo 22 – Revisione legale*

22.1 La contabilità della SGR e del Fondo è soggetta a revisione legale. L'incarico è affidato dalla SGR a una società di revisione legale in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

## *Articolo 23 – Pubblicità e comunicazioni*

23.1 Il Rendiconto della Gestione e la Relazione Semestrale del Fondo sono depositati e messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione e sul Sito Internet entro trenta giorni dalla loro redazione. L'ultimo Rendiconto della

Gestione e l'ultima Relazione Semestrale del Fondo sono depositati e messi a disposizione dei Partecipanti anche presso la sede della Banca Depositaria.

23.2 I Partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, copia del Rendiconto e della Relazione Semestrale del Fondo. A tal fine i Partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della SGR.

23.3 Tutte le comunicazioni ai Partecipanti previste dal Regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata dalla SGR all'indirizzo specificato dal Partecipante nella domanda di sottoscrizione ovvero successivamente comunicato ovvero mediante consegna a mani o tramite messaggio di posta elettronica (semplice o certificata) all'indirizzo indicato dal Partecipante all'atto della sottoscrizione delle Quote ovvero successivamente comunicato alla SGR.

#### *Articolo 24 – Foro Competente*

24.1 Per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento è esclusivamente competente il Foro di Trento, salvi i casi di competenza inderogabile.

24.2 Restano ferme le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di composizione stragiudiziale delle controversie, obbligatoria o facoltativa.

(Verbale di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.348 di data 28 agosto 2013)

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 15 ottobre 2013 ore 12:00.

**PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO**

L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Regione Trentino Alto Adige, con la deliberazione citata in premessa, in collaborazione con l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti Lavori Pubblici, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, i seguenti servizi:

**Oggetto dell'appalto:** Il presente bando, in esecuzione di quanto previsto nell'Art. 19 co 4° lettera "b" del Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "*Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura*", disciplina l'affidamento a una Società di gestione del risparmio (di seguito "SGR"), mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, dei servizi finanziari di cui all'Allegato II A del Codice, Categoria 6, CPV 66120000-7 **Servizi bancari di investimento e servizi affini**, concernenti l'istituzione e la gestione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato Fondo Family (di seguito "Fondo Family"). **CODICE CIG 5300729BF0.**

**Importo a base d'appalto:** Euro 5.650.000,00=. Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00=.

**Durata:** 10 anni (paragrafo "Denominazione e durata del fondo" dello schema di regolamento).

**Luogo di esecuzione:** Regione Trentino Alto Adige.

**Modalità di pagamento:** si rinvia allo schema di regolamento di gestione del fondo allegato al capitolato tecnico, in particolare al paragrafo "Commissioni spettanti alla SGR e corrispettivo d'appalto".

Il patrimonio del fondo è alimentato mediante sottoscrizione di quote di "Classe A" e quote di "Classe B"; si rinvia allo schema di regolamento di gestione del fondo allegato il patrimonio sarà di Euro 70 milioni .

**Classificazione dei servizi:**

- Prestazione principale:** gestione del Fondo CPV 66120000-7 Servizi bancari di investimento e servizi affini per EURO 4,2 milioni
- Prestazioni secondarie:** istituzione, amministrazione del Fondo CPV 66120000-7 Servizi bancari di investimento e servizi affini per EURO 1,45 milioni.

Il servizio non è suddiviso in lotti.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nonché, per quanto compatibili, alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., e con le modalità procedurali, per quanto compatibile, dell'art. 283 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**", sulla base del capitolato speciale d'appalto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione delle offerte**".

Con la partecipazione alla presente gara i Candidati sono consapevoli che:

1. accettano integralmente le regole e condizioni stabilite nel bando, nonché quelle previste nel capitolato e nella bozza di regolamento allegata.
2. il Consiglio regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad attribuzione dei servizi oggetto del presente bando senza che ciò comporti la facoltà per i candidati di richiedere alcunché a titolo di danni o rimborso spese o costi relativi alla partecipazione al presente bando.

**Documentazione disponibile per i concorrenti.**

Il bando di gara, i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A e B), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato C), i parametri e criteri di valutazione delle offerte (allegato D), il "Modello offerta economica" (allegato E), il Capitolato speciale di appalto sono disponibili sul sito Internet <http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/bandi-di-gara.asp>.

**Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico** possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, al Consiglio Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Affari Legali e del Personale, Piazza Dante, n. 16 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/201221 - fax.: 0461/231434) ovvero mail [BandoFondoFamily@consiglio.regione.taa.it](mailto:BandoFondoFamily@consiglio.regione.taa.it), entro e non oltre 14 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax e indirizzo mail.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (<http://www.consiglio.regione.taa.it/it/consiglio/bandi-di-gara.asp>), almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.**

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invitano i concorrenti ad avvalersi dei facsimili predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

**DEFINIZIONI**

- Fondo:** Fondo mobiliare di tipo chiuso di diritto italiano, da costituirsi a cura di una SGR in maniera conforme alla Schema di Regolamento di gestione allegato al presente bando.
- Fondo chiuso:** il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.
- Regolamento:** il regolamento di gestione del fondo che verrà predisposto ed approvato dalla SGR attenendosi nella sua predisposizione alla bozza di regolamento allegata al presente bando e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, eventualmente integrata con il recepimento della direttiva 2011/61 UE..
- SGR:** la società di cui all'art. 1, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. (di seguito "TUF"), già autorizzata alla data di pubblicazione del bando di gara ed iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio, tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo.
- SGR armonizzata:** la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della Direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 1, co. 1, lett. o-bis), TUF).
- SGR promotrice:** la società che svolge l'attività di gestione collettiva del risparmio, che si realizza attraverso il servizio di promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti (art.1, co.1, lett. p e n.1, TUF).
- SGR gestore:** la società che svolge l'attività di gestione collettiva del risparmio, che si realizza attraverso il servizio di gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili (art.1, co.1, lett.q e n.2, TUF).
- Investitori qualificati:** quelli definiti dall'art. 1, comma 1, lett. h) del D.M. n. 228/1999: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario; i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni, in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

**1 INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA**

Per essere ammesso alla procedura aperta, il concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Consiglio Regionale Trentino Alto Adige**  
**Ufficio Affari Legali e Personale**

Piazza Dante 16  
38122 – TRENTO

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2013**

**un plico chiuso con le seguenti modalità:**

**sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).**

**In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.**

**Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.**

**Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.**

**Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

**Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISTITUZIONE E GESTIONE DI UN FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSO DENOMINATO FONDO FAMILY".**

**Detto plico dovrà contenere rispettivamente:**

- A. la DICHIARAZIONE/DOCUMENTAZIONE di cui al paragrafo 4.1;**
- B. il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 4.2;**
- C. la ricevuta di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;**
- D. l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.4, 4.5 e 4.6;**
- E. l'OFFERTA TECNICA – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA", redatta in conformità a quanto prescritto nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";**
- F. l'OFFERTA ECONOMICA – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".**

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Consiglio regionale in Piazza Dante 16, 38122 Trento, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Consiglio regionale in Piazza Dante 16, 38122 Trento, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 17 OTTOBRE 2013 ALLE ORE 09:00, PRESSO CONSIGLIO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE, PIAZZA DANTE, 16 - TRENTO**

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante telefax ovvero mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

## 2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

### 2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi i soggetti elencati all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, compresi gli enti pubblici o privati ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 e dell'art. 38, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno la prestazione dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

## 2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **REQUISITI DI ORDINE GENERALE:**

1. requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 indicati al successivo paragrafo 4;
2. essere una Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.), autorizzata all'operatività da parte della Banca d'Italia, costituita nella forma di S.G.R. ovvero di S.G.R. armonizzata;
3. avere sede in Italia, ovvero qualora estera, impegnarsi ad istituire una sede in Italia;
4. avere un Ufficio operativo, ovvero impegnarsi ad istituire un Ufficio operativo, nel territorio della Regione Trentino Alto Adige, finalizzato a facilitare i rapporti con i quotisti del Fondo Family;

### **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E DI ESPERIENZA:**

1. iscrizione al registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività rientranti in quelle oggetto dell'appalto;
2. aver svolto le attività oggetto dell'appalto da almeno dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;

**REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA:**

1. alla data del 31 dicembre 2012, avere sotto gestione portafogli per un controvalore minimo pari ad Euro cinquecento milioni (500.000.000,00) (Da comprovare allegando il bilancio di esercizio completo delle relazioni al 31 dic. 2012);

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ovvero a data diversa ove indicata), **PENA L'ESCLUSIONE.**

**3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE**

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

**4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA**

**4.1 DICHIARAZIONE**

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere prodotta, a **PENA DI ESCLUSIONE**, una dichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, (utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando), accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

1.a. che l'impresa è una S.G.R. ovvero una S.G.R. armonizzata, autorizzata all'operatività da parte della Banca d'Italia;

1.b. che la S.G.R. / S.G.R. armonizzata:

ha sede in Italia

ovvero

ha sede all'estero e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad istituire una sede in Italia

1.c. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);

1.d. che la S.G.R. / S.G.R. armonizzata ha svolto le attività oggetto dell'appalto da almeno dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;

1.e. che alla data del 31 dicembre 2012 la S.G.R. / S.G.R. armonizzata aveva sotto gestione portafogli per un controvalore minimo pari ad Euro cinquecento milioni (500.000.000,00);

2. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare TUTTE le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 attualmente in carica, nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
  - che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
  - che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,
- le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

3. In ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006: di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,
- oppure*, una delle seguenti alternative,
- 3.a di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3.b di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
4. In ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. f) secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, che esclude dalla partecipazione alle gare di appalto i concorrenti che abbiano commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, i concorrenti dovranno indicare:
- 4.a. con riferimento ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo, le eventuali sanzioni ex art. 195 del TUF nei 3 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, allegando la documentazione relativa;
- 4.b. in ogni caso, gli eventuali provvedimenti di cui agli artt. 51, 52, 53, 56 e 57 del TUF, allegando la documentazione relativa;

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato

della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

1. partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
2. corruzione (art. 319 c.p.)
3. frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
4. riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti della sola impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all'**ESCLUSIONE** del concorrente per **FALSA DICHIARAZIONE**, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006

dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  
Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Si allega copia dell'art. 38 commi 1, 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 163/2006.

5. che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e nel Capitolato speciale d'appalto accettandole tutte senza riserva alcuna;
6. che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
7. che l'impresa è in grado di produrre evidenza della serie storica dei rendimenti "track record" per mandati aventi caratteristiche simili a quello oggetto del presente bando, preferibilmente certificati GIPS, per un intervallo di tempo minimo pari a dieci anni;
8. che l'impresa è in grado di produrre tutta la modulistica e reportistica in favore degli aderenti al Fondo in formato bilingue italiano e tedesco;
9. (Eventualmente) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
10. (eventuale in caso di Raggruppamento di Imprese o di consorzio o di G.E.I.E.): dovranno essere indicate l'impresa che eseguirà la prestazione principale (attività di gestione) e l'impresa che eseguirà la prestazione secondaria (attività di istituzione, amministrazione del Fondo); inoltre dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

(se Raggruppamento temporaneo di imprese): dovranno essere indicate l'impresa capogruppo che eseguirà l'attività di gestione e l'impresa mandante che eseguirà l'attività di istituzione del fondo e, per raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06): qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio, l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio e l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici;

(eventuale in caso di G.E.I.E.): dovranno essere indicate le imprese facenti parte del G.E.I.E.

11. (eventualmente) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax;

**A PENA DI ESCLUSIONE**, in caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

**A PENA DI ESCLUSIONE** in caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

**A PENA DI ESCLUSIONE** in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti della dichiarazione su indicata, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

## **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 36, commi 1 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), così come di volta in volta modificato, si precisa che, ai fini della partecipazione in R.T.I. o in consorzio, il raggruppamento o il consorzio potranno essere composti al **massimo da due imprese**, di cui una dovrà svolgere l'attività di istituzione e amministrazione del Fondo Family e l'altra l'attività di gestione del Fondo medesimo. Si fa presente che il ruolo di capogruppo mandataria all'interno del raggruppamento o consorzio dovrà necessariamente essere assunto dal soggetto che realizzerà l'attività di gestione del Fondo medesimo. L'attività di gestione del Fondo costituisce la prestazione principale ai fini dell'applicazione dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. Nell'ipotesi di raggruppamento o di consorzio la società di gestione che svolgerà l'attività di istituzione e amministrazione del Fondo e la società di gestione che svolgerà l'attività di gestione del Fondo medesimo saranno responsabili nei confronti del Consiglio regionale in conformità al regime di responsabilità previsto dall'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e saranno solidalmente responsabili nei confronti di tutti i partecipanti al Fondo in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 5, del TUF.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che è ammessa la sola partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo verticale.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio o di G.E.I.E.**, ciascuna **impresa raggruppata o consorziata** dovrà rendere a **PENA DI ESCLUSIONE** la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e (frazionabile), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (eventualmente, se ricorre il caso) 9, 10 e (se ricorre il caso) 11.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. indicate in sede di offerta dovranno rendere a **PENA DI ESCLUSIONE** la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e (frazionabile), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (eventualmente, se ricorre il caso) 9, 10 e (se ricorre il caso) 11.

In caso di consorzio ex art. 2602 cc non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì le tipologie del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica.

Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

**In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, i requisiti di capacità tecnica:

- di cui al paragrafo 4.1 punto 1.a. - ossia che l'impresa è una S.G.R. ovvero una S.G.R. armonizzata, autorizzata all'operatività da parte della Banca d'Italia -,
- di cui al paragrafo 4.1 punto 1.b. - ossia che la S.G.R. / S.G.R. armonizzata ha sede in Italia ovvero ha sede all'estero e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad istituire una sede in Italia-,
- di cui al paragrafo 4.1 punto 1.c. - ossia che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto-,

dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a **PENA DI ESCLUSIONE**:

Il requisito di capacità tecnica:

- di cui al paragrafo 4.1 punto 1.d. - ossia che la S.G.R. / S.G.R. armonizzata ha svolto le attività oggetto dell'appalto da almeno dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando-

deve essere posseduto per intero dalla capogruppo a **PENA DI ESCLUSIONE**, non sono previsti requisiti minimi per l'impresa mandate.

Il requisito di capacità tecnica:

- di cui al paragrafo 4.1 punto 1.e. - ossia che alla data del 31 dicembre 2012 la S.G.R. / S.G.R. armonizzata aveva sotto gestione portafogli per un controvalore minimo pari ad Euro cinquecento milioni (500.000.000,00)

deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che il requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 74% dall'impresa capogruppo che eseguirà la prestazione principale (gestione del fondo), a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovrà altresì contenere l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica. Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

°°°

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite tra loro in associazione di tipo verticale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- che la mandataria capogruppo svolgerà la prestazione principale (ovverosia l'attività di gestione del fondo) e che la mandante svolgerà la prestazione secondaria, (ovverosia l'attività di istituzione e amministrazione del Fondo), qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

#### 4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata, a PENA DI ESCLUSIONE, la documentazione in originale comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari ad Euro 113.000,00, corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto, a

---

garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

Alla cauzione provvisoria si applica il beneficio della riduzione della cauzione del 50% in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati (art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera solo se entrambe le imprese raggruppate o consorziate sono in possesso della predetta certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000.

In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato al concorrente capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato a tutti i concorrenti del costituendo raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul "conto di tesoreria" n. 000001460119 del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige presso tutti gli sportelli del Tesoriere Unicredit Trento ovvero mediante bonifico sul medesimo conto di tesoreria contraddistinto dal codice IBAN IT3900200801820000001460119; in tal caso il versante riceverà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara; l'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione; l'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
3. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 recante "Approvazione nuove direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia", la fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

sottoscrizione in originale del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

- a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- oppure
- b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine è utilizzabile il fac-simile di dichiarazione allegato).

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b), integrata dalle seguenti clausole:

1. "Il fideiussore si impegna, su richiesta della Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione";
2. "Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata A.R. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
5. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.

La fideiussione dovrà inoltre riportare, a PENA DI ESCLUSIONE, la seguente clausola:

6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti

**aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.**

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

**Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla procedura di gara:**

1. la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale;
2. la mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Eventuali ulteriori difformità rispetto a quanto richiesto ai fini della presentazione del deposito cauzionale saranno regolarizzabili entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

**4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI**

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata a **PENA DI ESCLUSIONE LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di EURO 200,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni contenute sul sito internet: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG n. 5300729BF0 che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. **A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";**
- **In contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dal soggetto individuato quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

**La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla gara.**

#### **4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.**

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

**A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata con autentica notarile dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- che la mandataria capogruppo svolgerà la prestazione principale (ovverosia l'attività di gestione del fondo) e che la mandante svolgerà la prestazione secondaria, (ovverosia l'attività di istituzione e amministrazione del Fondo), qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

**B) PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.

In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, PENA la DECADENZA dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

#### **4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.**

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

#### **4.6 AVVALIMENTO**

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. dei requisiti di capacità tecnica e di esperienza di cui al precedente paragrafo 2.2 punti 1 (inerente l'iscrizione al Registro delle Imprese), 2 (inerente lo svolgimento di attività oggetto di appalto da almeno 10 anni) e 3 (inerente il controvalore dei portafogli sotto gestione alla data del 31.12.2012) e/o dei requisiti di capacità finanziaria ed economica di cui al precedente paragrafo 2.2. punto 1 (referenze bancarie).

In tale caso, a PENA DI ESCLUSIONE, il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.:

- 1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei predetti requisiti di capacità finanziaria ed economica e/o di capacità tecnica e di esperienza, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R.

207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - b) durata;
  - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- 6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

## 5. PROCEDURA DI GARA

La procedura aperta viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nonché alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) a disporre, se del caso, la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura dell'Amministrazione, perché provveda all'escussione della cauzione provvisoria nonché a disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'articolo 48 c. 1 del D.Lgs. 163/2006, dando inoltre incarico alla propria struttura di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE", all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura degli importi offerti dai concorrenti;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;

- f) ad aggiudicare l'appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, previa eventuale verifica di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm e fatta salva la valutazione dell'anomalia dell'offerta qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 86, sospendendo in tale caso la seduta e trasmettendo le offerte e le giustificazioni prodotte al responsabile dell'amministrazione competente per la fase dell'esecuzione.

Il responsabile dell'amministrazione competente per la fase di esecuzione dell'appalto svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, anche ed eventualmente, di altri organismi tecnici dell'amministrazione, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara che, alla riapertura della seduta pubblica dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala, fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si rinvia all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

## 6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m., qualora l'impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare o concedere a cottimo.

Sono servizi subappaltabili:

- i servizi inerenti la circolazione e sottoscrizione delle quote del Fondo;
- servizi inerenti le attività di supporto alla gestione quali studi e ricerche di mercato e similari;
- le parti del servizio sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale. Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione del servizio

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'impresa o di suo procuratore. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di imprese riunite in

raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

**Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.**

## 7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici dell'amministrazione, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 86 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l'Amministrazione valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso l'Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Pertanto, l'Amministrazione sottoporrà a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà – entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- d) l'originalità del servizio offerto.

Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella busta contenete l'offerta economica:

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita

l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato al soggetto che presiede la gara che, alla riapertura della seduta pubblica dichiarerà l'esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all'aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala, fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

## 8. VERIFICA DEI REQUISITI

I requisiti di partecipazione saranno verificati in capo all'aggiudicatario; i requisiti tecnico-organizzativi e di capacità economico-finanziaria verranno verificati nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: **ESCLUSIONE del concorrente; ESCUSSIONE della cauzione provvisoria, SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 163/2006, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione sarà cancellata e perderà comunque efficacia. In questo caso l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge 11.11.2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

Se essi non forniscono la prova, ovvero non confermano le loro dichiarazioni, l'Amministrazione procede all'**ESCLUSIONE** degli stessi dalla gara, all'**ESCUSSIONE della relativa cauzione provvisoria** e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** per i provvedimenti di cui all'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. A seguito dell'esclusione l'Amministrazione procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione procederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 del

DPR 445/2000, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Qualora riscontri la mancanza di tali requisiti, l'Amministrazione procederà ad ANNULLARE l'aggiudicazione e provvederà all'INCAMERAMENTO della cauzione provvisoria, alla DENUNCIA dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla SEGNALAZIONE alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

1. **DOCUMENTAZIONE** dalla quale si evinca che l'impresa ha svolto le attività di gestione oggetto dell'appalto da almeno 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e che alla data del 31.12.2012 aveva sotto gestione portafogli per un controvalore pari o superiore a euro 500.000.000,00.
2. **DOCUMENTAZIONE** dalla quali si evinca la veridicità dei dati dichiarati in offerta tecnica che hanno concorso all'attribuzione del relativo punteggio.
3. *(Eventualmente)*, **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ** conforme alle norme europee **UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
4. **ELENCO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE ESISTENTI IN CAPO ALL'IMPRESA CON RIFERIMENTO ALL'INPS E ALL'INAIL**, al fine di consentire all'Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC; qualora l'Impresa non abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, dovrà dichiarare che la mancanza di riferimento allo stesso Ente discende dalla non configurabilità in capo all'Impresa dell'obbligo suddetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese associate.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare, si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa del concorrente e attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli artt. 19 e 47 medesimo DPR 445/2000.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione dichiarati, la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'Amministrazione.

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita l'impresa aggiudicataria, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei

requisiti dichiarati, a produrne copia conforme.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE.**

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

La verifica circa l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 sarà effettuata secondo i criteri dettati dal medesimo articolo e, per quanto non disposto dal medesimo, secondo quelli individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2320 dd. 15/10/2010.

## 9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:

- a) il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo);
- b) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei

soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:

- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- c) le ulteriori **DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dalla stazione appaltante ai fini della stipulazione del contratto;
- d) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)  
**MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- e) la **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate;

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione anticipata del servizio, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla disciplina antimafia vigente.

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere inoltre al Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, **LA FIDEJUSSIONE** di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto (calcolato dalla stazione appaltante sulla base dell'offerta) eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore ai venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/2006.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;  
*oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),*
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il

soggetto fideiussore;

- espressa indicazione delle seguenti clausole:
  1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto al Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
  2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 approvati dai quali risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
  3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
  4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
  5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione committente (Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige)".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione committente (Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige). **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettifiche. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

## 10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Comporta l'**ESCLUSIONE** dalla procedura di gara la mancata presentazione:

- della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 e, nel caso in cui siano dovute, anche di una sola delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4.6;
- della documentazione di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 e, nel caso in cui sia dovuta, la documentazione di cui ai paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6;
- della busta contenente l'offerta tecnica;
- della busta contenente l'offerta economica.

I requisiti di cui al paragrafo 2.2. e 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, **PENA L'ESCLUSIONE.**

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

**Periodo di validità dell'offerta:** gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione). Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Si invitano i concorrenti a precostituirsi la documentazione e le garanzie di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.).

**Prescrizioni in merito al subappalto:** si rinvia la precedente paragrafo 6.

Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto

sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: avv. Marco Dell'Adami – tel: +39.0461.201 350.

## 11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che si intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è il Consiglio regionale Trentino Alto Adige;
5. il responsabile del trattamento è l'Avv. Marco Dell'Adami;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con apposita dichiarazione congruamente motivata da allegare all'offerta tecnica, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

Similmente, con apposita dichiarazione congruamente motivata da allegare agli eventuali giustificativi del carattere apparentemente anomalo dell'offerta (qualora prodotti in allegato all'offerta economica ovvero qualora richiesti dall'Amministrazione), ciascun offerente potrà

segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative ai predetti giustificativi, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in apposito atto allegato ai giustificativi medesimi in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE

– Avv. Marco Dell'Adami –

Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B)
- Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato C),
- Parametri e criteri di valutazione delle offerte (allegato D),
- Modello offerta economica (allegato E)
- Copia dell'art. 38 commi 1, 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 163/2006



## FAC SIMILE DICHIARAZIONE A)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, s'invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile predisposto dall'Amministrazione per agevolare i concorrenti nel produrre tutte le dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) richieste, a pena d'esclusione, dal paragrafo 11 del disciplinare di gara.

I documenti che seguono non sono modificabili se non nei campi appositamente predisposti.

Ci si può muovere all'interno dei documenti con il puntatore del mouse, con i tasti di direzione (freccette) o con il tasto "tabulazione".

Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, dei campi che presentano un apposito elenco di dati fra i quali potrà scegliere le opzioni di interesse. Selezionando direttamente con il puntatore del mouse il dato scelto, lo stesso si inserirà automaticamente nel fac-simile.

**NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ.  
SI PRECISA INOLTRE CHE NON È NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE se non espressamente richiesta nei singoli punti.**

**FAC SIMILE DICHIARAZIONE A)**

**ESENTE BOLLO**  
art. 37 del DPR 445/2000

*(Il corsivo è inserito a scopo di commento)*

Spett.le Consiglio Regionale

**Oggetto: Bando di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di istituzione e gestione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato "Fondo Family".**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ - fax. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Partita IVA n. \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

*(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/06 è il seguente:*

\_\_\_\_\_

Nel presentare offerta per l'appalto indicato in oggetto, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

**dichiara**

- 1.a che l'impresa è una S.G.R. ovvero una S.G.R. armonizzata, autorizzata all'operatività da parte della Banca d'Italia;
- 1.b che la S.G.R. / S.G.R. armonizzata: *(barrare una delle seguenti ipotesi)*
- ha sede in Italia;
- ha sede all'estero e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad istituire una sede in Italia;
- 1.c che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto *(qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);*
- 1.d che la S.G.R. / S.G.R. armonizzata ha svolto le attività oggetto dell'appalto da almeno dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> si rammenta che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E. il presente requisito di capacità tecnica può essere posseduto per intero anche dalla sola capogruppo.

1.e che alla data del 31 dicembre 2012 la S.G.R. / S.G.R. armonizzata aveva sotto gestione portafogli per un controvalore minimo pari ad Euro cinquecento milioni (500.000.000,00)<sup>2</sup> allegare copia bilancio 2012 completo;

2 il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare<sup>3</sup>:

A) che i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

NESSUNA CONDANNA

oppure

LE SEGUENTI CONDANNE

---

---

---

B) che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando

oppure

B) che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

NESSUNA CONDANNA

oppure

LE SEGUENTI CONDANNE

---

---

---

<sup>2</sup> si rammenta che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il presente requisito di capacità tecnico-economica e finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo nella percentuale pari o superiore al 74%.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del d.lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.

e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l'impresa ha adottato le seguenti complete ed effettive misure di dissociazione:

---

---

---

**NB: Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:**

**-che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,**

**-che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter)**

**-che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano o meno state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione,**

**le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione C).**

3. in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater del D.Lgs. 163/2006: di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure,

(barrare una delle seguenti ipotesi)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- 4.a che i soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo hanno subito, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, le seguenti sanzioni ex art. 195 del T.U.F.:

NESSUNA SANZIONE ex art. 195 del T.U.F.

oppure

LE SEGUENTI SANZIONI ex art. 195 del T.U.F.

---

---

---

allegare documentazione probante

- 4.b che nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, nei confronti della S.G.R. / S.G.R. armonizzata sono state emesse le seguenti sanzioni ex art. 51, 52, 53, 56 e 57 del T.U.F.:

NESSUNA SANZIONE

oppure

LE SEGUENTI SANZIONI

---

---

---

allegare documentazione probante

5. che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e nel Capitolato speciale d'appalto accettandole tutte senza riserva alcuna;
6. che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
7. che l'impresa è in grado di produrre evidenza della serie storica dei rendimenti "track record" per mandati aventi caratteristiche simili a quello oggetto del presente bando, preferibilmente certificati GIPS, per un intervallo di tempo minimo pari a dieci anni;
8. (Eventualmente) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
- 9.a (eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 163/2006):

(se associazione temporanea o consorzio non ancora costituito) che l'impresa intende partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio così composto:

Impresa: \_\_\_\_\_ mandataria, che svolgerà l'attività di gestione del Fondo;

Impresa: \_\_\_\_\_ mandante, che svolgerà l'attività di istituzione e amministrazione del Fondo;

e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

(se associazione temporanea o consorzio già costituito) che l'impresa intende partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio così composto:

Impresa: \_\_\_\_\_ mandataria, che svolgerà l'attività di gestione del Fondo;

Impresa: \_\_\_\_\_ mandante, che svolgerà l'attività di istituzione e amministrazione del Fondo;

- 9.b (Eventualmente, in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006) che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati:

Impresa: \_\_\_\_\_ che svolgerà l'attività di gestione del Fondo;

Impresa: \_\_\_\_\_ che svolgerà l'attività di istituzione e amministrazione del Fondo;

- 9.c (Eventualmente, in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 163/2006, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio) che il consorzio non intende partecipare in proprio e che concorre per conto dei seguenti consorziati:

Impresa: \_\_\_\_\_ che svolgerà l'attività di gestione del Fondo;

Impresa: \_\_\_\_\_ che svolgerà l'attività di istituzione e amministrazione del Fondo;

9.d (Eventualmente, in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 163/2006) che le imprese che costituiscono il consorzio sono:

Impresa: \_\_\_\_\_ che svolgerà l'attività di gestione del Fondo;

Impresa: \_\_\_\_\_ che svolgerà l'attività di istituzione e amministrazione del Fondo;

10. che l'impresa è in grado di produrre tutta la modulistica e reportistica in favore degli aderenti al Fondo in formato bilingue italiano e tedesco;

11. (eventualmente) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax (qualora il concorrente NON intenda autorizzare l'utilizzo del fax, cancelli la presente autorizzazione con un tratto di penna).

Luogo e data, \_\_\_\_\_

FIRMA  
(del Legale rappresentante)

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d'identità del Legale rappresentante.

N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte da un legale rappresentante (o procuratore) di CIASCUNA IMPRESA raggruppata.

\*\*\*\*

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31.12.1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
- 4) il titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Regione Trentino Alto Adige;
- 5) responsabile del trattamento è l' Avv. Marco Dell'Adami;
- 6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

**FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE B) RELATIVO AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 38  
COMMA 1 LETT. B), C) e M-TER) DEL D.LGS. 163/2006.**

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, s'invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile predisposto dall'Amministrazione per agevolare i concorrenti nel rendere le dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relative ai requisiti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D.lgs 163/2006.

I documenti che seguono non sono modificabili se non nei campi appositamente predisposti.

Ci si può muovere all'interno dei documenti con il puntatore del mouse, con i tasti di direzione (freccette) o con il tasto "tabulazione".

Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, dei campi che presentano un apposito elenco di dati fra i quali potrà scegliere le opzioni di interesse. Selezionando direttamente con il puntatore del mouse il dato scelto, lo stesso si inserirà automaticamente nel fac-simile.

**NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL  
DOCUMENTO D'IDENTITÀ.  
SI PRECISA INOLTRE CHE NON E' NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE  
DOCUMENTAZIONE.**

**FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE B) RELATIVO AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 38 COMMA 1 LETT. B), C) e M-TER) DEL D.LGS. 163/2006**

**Modello di dichiarazioni da rendere da parte dei seguenti soggetti:**

- titolare dell'impresa e direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale;
- ciascuno dei soci e direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in tutti gli altri casi.
- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. (solo per la dichiarazione di cui al punto 3):

qualora il legale rappresentate non abbia conoscenza diretta delle situazioni personali degli stessi (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione).

Spett.le Amministrazione

**Oggetto: Bando di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di istituzione e gestione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato "Fondo Family".**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_ partita IVA n. \_\_\_\_\_

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, con riferimento alla predetta impresa,

**DICHIARA**

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter);

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione

oppure

Dichiara di aver riportato le seguenti condanne (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

---

---

---

---

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(FIRMA PER ESTESO)

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d'identità del sottoscrittore.

\* \* \* \*

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31.12.1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
- 4) il titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- 5) responsabile del trattamento è Avv. Marco Dell'Adami
- 6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.



ALLEGATO C)

*FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria*

**Oggetto: Bando di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di istituzione e gestione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato "Fondo Family".**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del soggetto fideiussore \_\_\_\_\_

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445

**DICHIARA**

di aver sottoscritto la polizza/fideiussione emessa a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara d'appalto indicata in oggetto, avendo i poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

DATA

\_\_\_\_\_

FIRMA

.....

Allegato: fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore



**Allegato D "Parametri e criteri di valutazione delle offerte"**

**Bando di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di istituzione e gestione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato "Fondo Family".**

**MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento e alla vigente normativa in materia di imposta di bollo. Essa dovrà essere composta da un'offerta tecnica e da un'offerta economica. Le offerte dovranno essere presentate in distinte buste (o plichi) adeguatamente chiuse e sigillate con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al paragrafo 1 del bando di gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: "Offerta tecnica", "Offerta economica" e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite nel plico unico esterno.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi:

|  |                                | <b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>   | <b>PUNTEGGIO MASSIMO</b> |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|
| <b>OFFERTA TECNICA:<br/>QUALITÀ DEL SERVIZIO</b> | 1                              | Dotazione di capitali e clienti  | Massimo 10 punti         |
|  | 2                              | Organizzazione   | Massimo 7 punti          |
|  | 3                              | Personale  | Massimo 7 punti          |
|  | 4                              | Stile di gestione  | Massimo 7 punti          |
|  | 5                              | Metodo di gestione   | Massimo 14 punti         |
|  | 6                              | Portafoglio modello  | Massimo 7 punti          |
|  | 7                              | Rendimento rischio   | Massimo 18 punti         |
|  | <i>Totale offerta tecnica</i>  |  |                          |
| <b>OFFERTA ECONOMICA</b>                         | <b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b> |  | <b>PUNTEGGIO MASSIMO</b> |
|  | 1                              | Ribasso offerto sull'onere complessivo inerente l'istituzione e l'autorizzazione del Fondo Family, costo a base d'asta € 50.000,00.  | 3                        |
|  | 2                              | Ribasso offerto sull'onere complessivo delle commissioni di gestione amministrativa, comprensive del costo di Banca Depositaria del Fondo, costo a base d'asta 0,20% annuo | 10                       |
|  | 3                              | Ribasso offerto in relazione alla percentuale della Commissione di gestione fissata nello 0,60% del valore complessivo delle attività del Fondo                            | 17                       |
|  |                                |  |                          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                        |                                |  | <b>100</b>               |

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto** risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, con le modalità di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prescrizioni degli atti di gara.

**Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.**

|                        |
|------------------------|
| <b>OFFERTA TECNICA</b> |
|------------------------|

L'Amministrazione provinciale, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica, esprime una scelta insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

Il punteggio agli elementi di valutazione di cui ai punti da 1 a 7 sarà attribuito attraverso la somma dei punteggi attribuiti ai subpesi.

I punteggi attribuiti ai subpesi di natura qualitativa, indicati nella colonna Tipo della seguente tabella con "QUA", saranno attribuiti attraverso la media dei voti espressi discrezionalmente dai commissari e variabili tra 0 e 1, moltiplicata per il peso ponderale assegnato.

I punteggi attribuiti ai subpesi di natura quantitativa, ai subpesi di natura qualitativa, indicati nella colonna Tipo della seguente tabella con "NUM" saranno attribuiti attraverso le formule specificate nella seguente tabella.

Si illustrano di seguito i criteri per l'attribuzione dei voti e dei giudizi in relazione a ciascun elemento di valutazione:

|          | <b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E SUB-PESI</b>   | <b>PESI</b> | <b>SUB PESI</b> | <b>TIPO</b> |
|----------|--|-------------|-----------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>DOTAZIONE DI CAPITALE E CLIENTI</b>   | <b>10</b>   |                 |             |
| 1/a      | <p><u>Anni di attività di gestione:</u><br/> <i>nella valutazione di tale parametro si procederà ad attribuire un punteggio definito dividendo il numero di anni di attività di gestione di ogni singolo Candidato per il massimo numero di anni di attività riscontrato tra i partecipanti. Entrambi i parametri della precedente frazione verranno ridotti di 10 unità tanto per il numeratore che per il denominatore.</i></p> $\text{Anni\_gestione} = \frac{\text{anni\_gestione\_candidato} - 10}{\text{max\_anni\_gestione} - 10}$          |             | 2               | NUM         |
| 1/b      | <p><u>Masse sotto gestione e clientela:</u><br/> <i>Viene valutato l'andamento sia numerico che per controvalori del totale della clientela per la quale vengono erogati servizi di gestione. Nella valutazioni viene posta particolare attenzione alla dinamica riscontrata negli ultimi esercizi. Nello specifico si procederà a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>calcolare due distinti indici che rappresentino le variazioni percentuali annue delle masse sotto gestione e del numero di clienti seguiti;</i></li> </ul> |             | 2               | NUM         |

|          |  |  |          |     |
|----------|--|--|----------|-----|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• computare un indice sintetico che rappresenti la combinazione dei due indici prima calcolati pesando al 40% l'indice relativo alle masse sotto gestione ed al 60% l'andamento numerico della Clientela;</li> <li>• nella attribuzione dei punteggi verrà attribuito il valore "zero" ai Candidati per i quali si riscontra una variazione negativa dell'indice combinato maggiore od eguale al 10%.</li> </ul>  |  |          |     |
| 1/c      | <u>Struttura della clientela:</u><br>Viene valutata la composizione dei rapporti gestiti conto terzi, con particolare riguardo alla tipologia. Nella attribuzione dei punteggi la Commissione Tecnica attribuirà un punteggio massimo al Candidato che risulterà strutturato per la gestione di controparti di tipo istituzionali.   |  | 3        | QUA |
| 1/d      | <u>Portafogli analoghi:</u><br>Viene valutata la struttura e la tipologia di clientela per la quale vengono gestiti portafogli analoghi a quelli oggetto del presente Bando. La valutazione di analogia è riferita alla gestione di portafogli aventi obiettivo di gestione, limiti e metodologie di gestione simili a quelli previsti dal presente bando.   |  | 3        | QUA |
| <b>2</b> | <b>ORGANIZZAZIONE</b>  |  | <b>7</b> |     |
| 2/a      | <u>Struttura organizzativa e n° Uffici:</u><br>Viene valutata la struttura organizzativa che sarà preposta alla erogazione del servizio richiesto nel presente bando, con particolare attenzione alle risorse che verranno demandate alla erogazione dei servizi richiesti nel presente bando suddividendo quanto offerto in relazione alle attività relative a: gestione finanziaria, amministrativa e contabile.<br>La valutazione di questo sotto criterio prevede l'attribuzione di un unico punteggio suddiviso in tre ambiti ai quali verranno attribuiti i seguenti pesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione finanziaria 60%</li> <li>• gestione amministrativa 40%</li> <li>• gestione contabile 20%</li> </ul> |  | 3        | QUA |
| 2/b      | <u>Presidi locali:</u><br>Viene valutata la presenza o la disponibilità di istituire dei presidi locali destinati alla valutazione di investimenti aventi ricadute locali.   |  | 3        | QUA |
| 2/c      | <u>Presidi locali:</u><br>Viene valutata la presenza o la disponibilità di istituire dei presidi locali dedicati a consentire relazioni dirette da parte dei sottoscrittori delle quote del Fondo Family.  |  | 1        | QUA |
| <b>3</b> | <b>PERSONALE</b>   |  | <b>7</b> |     |
| 3/a      | <u>Dotazione team gestione preposto al mandato oggetto del presente bando</u><br>Composizione numerica del team di gestione, esperienza maturata in seno alla società e in precedenti esperienze lavorative, ubicazione del team di gestione, turnover. La valutazione avverrà nel rispetto della seguente pesatura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• composizione numerica team 20%</li> <li>• esperienza maturata 40%</li> <li>• ubicazione team gestione 10%</li> <li>• turnover del team 30%</li> </ul><br>turnover = 1/ anni medi di permanenza nella struttura   |  | 4        | NUM |
| 3/b      | <u>Dotazione team di risk management preposto al mandato oggetto del presente bando</u><br>Composizione numerica del team di risk management, esperienza maturata in seno alla società e in precedenti esperienze lavorative,  |  | 2        | NUM |

|          |  |           |   |     |
|----------|--|-----------|---|-----|
|          | ubicazione del team. La valutazione avverrà nel rispetto della seguente pesatura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• composizione numerica team 40%</li> <li>• esperienza maturata 50%</li> <li>• ubicazione team 10%</li> </ul>   |           |   |     |
| 3/c      | <u>Dotazione personale di "middle office" preposto al mandato oggetto del presente bando</u><br>Composizione numerica del team di "middle office", esperienza maturata in seno alla società e in precedenti esperienze lavorative, ubicazione del team. La valutazione avverrà nel rispetto della seguente pesatura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• composizione numerica team 60%</li> <li>• esperienza maturata 30%</li> <li>• ubicazione team 10%</li> </ul>  |           | 1 | NUM |
| <b>4</b> | <b>STILE DI GESTIONE</b>   | <b>7</b>  |   |     |
| 4/a      | <u>Ricerca ed analisi macroeconomica:</u><br>Sono oggetto di verifica le metodologie che si propone di utilizzare per analizzare e valutare le dinamiche macroeconomiche dei paesi collocati nell'area geografica prevista nella bozza di regolamento allegata al presente bando, nonché le ricadute di tali analisi in relazione alla definizione dell'asset allocation strategica del portafoglio del fondo Family. Concorre in tale valutazione l'attività di ricerca effettuata, le fonti dati utilizzate e l'eventuale utilizzo di ricerca esterna alla società candidata.<br>Nella valutazione di tali aspetti si adotterà la seguente pesatura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di ricerca 60%</li> <li>• fonti di dati 20%</li> <li>• utilizzo di ricerca esterna 20%</li> </ul> |           | 3 | QUA |
| 4/b      | <u>Asset allocation settoriale:</u><br>Verranno valutate le metodologie che si intendono adottare per stabilire l'allocazione settoriale anche in relazione alla struttura dei limiti alla gestione previsti nella bozza di regolamento allegato e le eventuali verifiche previste in capo alla funzione di risk management.   |           | 4 | QUA |
| <b>5</b> | <b>METODO DI GESTIONE</b>  | <b>14</b> |   |     |
| 5/a      | <u>Duration</u><br>Considerati i limiti previsti nella bozza di regolamento allegata al presente bando verranno valutate le metodologie che presidieranno le scelte attive di gestione in relazione alla esposizione al rischio tasso.   |           | 2 | QUA |
| 5/b      | <u>Rischio credito</u><br>Considerati i limiti previsti nella bozza di regolamento allegata al presente bando verranno valutate le metodologie che presidieranno le scelte relative alla gestione del rischio credito, alla misurazione del medesimo e alle valutazioni che si intende porre in essere nella selezione di eventuali titoli emessi o garantiti da parte della Regione Trentino Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla eventuale collocazione in seno al portafoglio di detti titoli.   |           | 7 | QUA |
| 5/c      | <u>Turnover di portafoglio</u><br>Considerata la tipologia di fondo gestito ed i limiti previsti per il medesimo verrà valutata la congruità del livello di turnover indicato.   |           | 5 | QUA |
| <b>6</b> | <b>PORTAFOGLIO MODELLO</b>   | <b>7</b>  |   |     |
| 6/a      | Analisi e valutazione del portafoglio modello proposto quale composizione iniziale del fondo Family.   |           | 7 | QUA |

|     |  |    |   |     |
|-----|--|----|---|-----|
| 7   | <b>RENDIMENTO/RISCHIO</b>  | 18 |   |     |
|     | <i>Dalla valutazione delle serie storiche dei rendimenti comunicati in relazione a mandati analoghi a quello oggetto del presente bando verrà valutato:</i>  |    |   |     |
| 7/a | <i>Volatilità dei rendimenti</i>   |    | 2 | NUM |
| 7/b | <i>Comportamento del portafoglio in contesti di mercato crescente</i>  |    | 3 | NUM |
| 7/c | <i>Comportamento del portafoglio in contesti di mercato calante</i>  |    | 4 | NUM |
| 7/d | <i>Coefficiente alfa della regressione del portafoglio in relazione al benchmark di riferimento</i>  |    | 3 | NUM |
| 7/e | <i>Coefficiente beta della regressione del portafoglio in relazione al benchmark di riferimento</i>  |    | 1 | NUM |
| 7/f | <i>Posizionamento dei rendimenti tempo per tempo prodotti in relazione ai rendimenti prodotti dagli altri partecipanti al presente bando di selezione</i>  |    | 5 | NUM |
|     | <i>Per ciascuno degli elementi sopra indicati, l'attribuzione del punteggio avverrà rapportando il risultato raggiunto da ogni singolo Candidato rispetto alla valutazione ottenuta dal Candidato migliore in ogni singolo elemento.</i> |    |   |     |

Si precisa che, in caso di concorrenti raggruppati e/o consorziati, verranno valutati i soli dati riferiti all'impresa che effettuerà la prestazione principale.

Si precisa che verrà applicata la procedura di riparametrazione, di modo che al concorrente che otterrà il punteggio maggiore in ciascuno dei sub-pesi venga attribuito il punteggio massimo previsto per ciascuno dei predetti sub-pesi.

I punteggi così ottenuti da ciascun concorrente verranno poi sommati distintamente per i vari elementi di valutazione da 1 a 7; si procederà quindi all'ulteriore riparametrazione di ciascun elemento, riportando al peso massimo di ciascun elemento il punteggio più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi complessivi provvisori prima calcolati.

I punteggi così ottenuti da ciascun concorrente verranno poi sommati; si procederà quindi all'ulteriore riparametrazione dei punteggi totali complessivi, riportando a 70 il punteggio complessivo più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi complessivi provvisori prima calcolati.

qualora non venga raggiunto un punteggio pari a 30 punti il candidato non verrà ammesso alle fasi successive della gara.

L'offerta tecnica dovrà essere costituita, a **PENA DI ESCLUSIONE**, dalla compilazione dell'allegato **Questionario Tecnico**. I candidati sono liberi di inviare ulteriori allegati che comprovino o esplichino maggiormente la propria capacità tecnica. La valutazione degli allegati non costituisce punteggio. Copia del questionario tecnico su formato .xls dovrà essere masterizzata su CD ed allegata alla documentazione. In caso di difformità tra copia masterizzata su CD e versione cartacea prevarrà quest'ultima.

L'offerta tecnica deve essere in regola con l'imposta di bollo (una marca da bollo da 16,00 euro ogni 4 facciate).

A **PENA DI ESCLUSIONE**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della SGR.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Per tutte le altre forme di Consorzio l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Si ricorda che le caratteristiche tecniche, organizzative e gestionali del servizio descritte nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati rappresentano requisiti minimi tassativi ed inderogabili. Si procederà all'ESCLUSIONE del concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime.

Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno ESCLUSE.

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione tecnica, l'offerta deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al presente elaborato.

Si evidenzia che in nessun caso, a PENA DI ESCLUSIONE, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

**NOTA BENE:**

Il concorrente può allegare all'offerta tecnica l'eventuale dichiarazione di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali; in tal caso, sarà onere del concorrente individuare in modo preciso le parti dell'offerta contenenti le predette informazioni e fornire un'adeguata motivazione.

**OFFERTA ECONOMICA**

L'attribuzione del punteggio economico (max 30 punti) avrà luogo secondo i seguenti elementi di valutazione:

| OFFERTA ECONOMICA   | PESI | SUB PESI |
|---|------|----------|
| Offerta Economica.  | 30   |          |
| B.1) offerta sull'onere complessivo inerente l'istituzione e l'autorizzazione del Fondo Family, costo a base d'asta € 50.000,00.  |      | 3        |
| B.2) offerta sull'onere complessivo delle commissioni di gestione amministrativa del Fondo comprensivo degli oneri di banca depositaria, costo a base d'asta 0,20% annuo. |      | 10       |

|  |  |    |
|--|--|----|
| B.3) offerta della Commissione di gestione sul valore complessivo delle attività del Fondo, costo a base d'asta 0.60% annuo. |  | 17 |
|--|--|----|

$$VE(i) = (Rbando, B1-Ra, B.1)/(Rbando, B1-Rmax, B.1) * 3 + (Rbando, B2-Ra, B.2)/(Rbando, B2-Rmax, B.2) * 10 + (Rbando, B3-Ra, B.3)/(Rbando, B3-Rmax, B.3) * 17$$

dove:

|            |   |                              |
|------------|---|------------------------------|
| VE(i)      | = valutazione offerta economica i-esimo concorrente |                              |
| Ra, B.1    | = offerta del concorrente (a)                       | per l'elemento off. eco. B.1 |
| Rmax, B.1  | = offerta più conveniente                           | per l'elemento off. eco. B.1 |
| Rbando, B1 | = base asta   | per l'elemento off. eco. B.1 |
| Ra, B.2    | = offerta del concorrente (a)                       | per l'elemento off. eco. B.2 |
| Rmax, B.2  | = offerta più conveniente                           | per l'elemento off. eco. B.2 |
| Rbando, B2 | = base asta   | per l'elemento off. eco. B.2 |
| Ra, B.3    | = offerta dal concorrente (a)                       | per l'elemento off. eco. B.3 |
| Rmax, B.3  | = offerta più conveniente                           | per l'elemento off. eco. B.3 |
| Rbando, B3 | = base asta   | per l'elemento off. eco. B.3 |

I punteggi così ottenuti da ciascun concorrente verranno poi sommati; si procederà quindi all'eventuale riparametrazione dei punteggi totali complessivi, riportando a 30 il punteggio complessivo più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi complessivi provvisori prima calcolati.

L'offerta economica dovrà essere in regola con l'imposta di bollo (una marca da bollo da 16,00 euro ogni 4 facciate).

**Non sono ammesse offerte in aumento**

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta su carta resa legale con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo.

La dichiarazione di offerta dovrà essere resa utilizzando preferibilmente il Modello allegato.

La dichiarazione di offerta, a **PENA DI ESCLUSIONE**, dovrà contenere gli importi offerti (in cifre e lettere).

In caso di discordanza fra il valore indicato in cifra e in lettere sarà tenuto valido quello espresso in lettere. Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei valori espressi con più di tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un'uguaglianza tra due o più offerte.

**Sottoscrizione offerta:** A pena di esclusione, l'offerta, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della SGR.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore, a **PENA DI ESCLUSIONE**. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta potrà essere sottoscritta, a **PENA DI ESCLUSIONE**, dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- ES. 1

ESEMPI DI INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO :

- onere complessivo inerente l'istituzione e l'autorizzazione del Fondo Family, € 20.000,00
- commissioni di gestione amministrativa del Fondo comprensivo degli oneri di banca depositaria, 0,100% annuo
- Commissione di gestione offerta pari al 0,400% del valore complessivo delle attività del Fondo.

Le percentuali di ribasso vanno espresse in cifre e in lettere, con tre decimali dopo la virgola.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/06, l'offerta dovrà indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza aziendale (o oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa).

Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione di uno o più elementi degli elementi B1 B2 E B3 dell'offerta economica (qualora non siano validamente espressi né in cifre né in lettere);

#### DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contenente l'offerta economica dovranno essere inserite, le seguenti dichiarazioni/documentazione:

1. l'eventuale dichiarazione di subappalto.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa singola o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa, potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto

2. le eventuali giustificazioni dell'offerta, al fine della valutazione dell'anomalia.

FAC-SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA

MARCA da BOLLO  
16,00 €

Spett.le  
Consiglio regionale

Oggetto: Bando di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di istituzione e gestione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato "Fondo Family"

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, Partita IVA n. \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

(nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito)

capogruppo/mandante di raggruppamento temporaneo già costituito con \_\_\_\_\_

(nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

capogruppo/mandante di raggruppamento temporaneo non ancora costituito

e

(compilare in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, Partita IVA n. \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ capogruppo/mandante di raggruppamento temporaneo non ancora costituito

In relazione all'appalto in oggetto

**PRESENTA / PRESENTANO**

**la seguente OFFERTA ECONOMICA:**

1) **ONERE COMPLESSIVO** inerente l'istituzione e l'autorizzazione del FONDO FAMILY, importo a base d'asta **€ 50.000,00**:

N.B. indicare il valore offerto e non il ribasso, ad esempio se a fronte di un importo a base d'asta di € 50.000,00 si intende offrire un ribasso del 50% deve essere indicato € 25.000,00 e non -50%

| in CIFRE Euro | in LETTERE          |
|---------------|---------------------|
| _____         | _____ virgola _____ |

2) **ONERE COMPLESSIVO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVA** del fondo Family comprensivo degli oneri di banca depositaria, **massimo 0,20% annuo**:

N.B. indicare il valore offerto e non il ribasso rispetto alla percentuale massima indicata dagli atti di gara, ad esempio se a fronte di un valore massimo a base d'asta dello 0.200% p.a. si intende offrire un ribasso del 50% deve essere indicato 0,100% e non -50%

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| in CIFRE        | in LETTERE                   |
| _____ , _____ % | _____ virgola _____ percento |

3) **PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE** del valore complessivo delle attività del fondo, **massimo 0,60% annuo**:

**N.B. indicare il valore offerto e non il ribasso** rispetto alla percentuale massima indicata dagli atti di gara, *ad esempio se a fronte di un valore massimo a base d'asta dello 0.600% p.a. si intende offrire un ribasso del 50% deve essere indicato 0,300% e non -50%*

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| in CIFRE        | in LETTERE                   |
| _____ , _____ % | _____ virgola _____ percento |

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 87 comma 4° del D.Lgs. 163/2006 si comunica che i costi per la sicurezza aziendale riferibili al presente appalto ammontano ad Euro \_\_\_\_\_.  
*Si precisa che detta indicazione è necessaria in ossequio alla normativa vigente, ma non comporta attribuzione punteggio in sede di gara e sarà valutata ai soli fini dell'eventuale verifica della congruità dell'offerta.*

DATA

FIRMA / FIRME

.....

.....

.....

**Si rammenta che:**

- *l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'offerente che partecipi singolarmente;*
- *l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del G.E.I.E., nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituito;*
- *l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo o G.E.I.E. già costituito.*

**D.Lgs 163/2006. Art. 38. Requisiti di ordine generale.**

*(art. 45, direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000)*

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio<sup>1)</sup>;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

*m-bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

*m-ter*) di cui alla precedente lettera *b*) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

*m-quater*) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale<sup>1</sup>.

*1-bis*. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

*1-ter*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h*), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

\*\*\*\*